Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma



Anno 140° — Numero 235

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 6 ottobre 1999

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

- La Gazzetta Ufficiale, oltre alla Serie generale, pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:
 - 1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
 - 2ª Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
 - 3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
 - 4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della protezione civile

ORDINANZA 29 settembre 1999.

Revoca della somma di L. 7.193.904.365 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1765/FPC dell'11 luglio 1989 concernente «Misure dirette a fronteggiare l'emergenza idrica della regione siciliana. Integrazione ordinanza n. 1674/FPC - potenziamento delle risorse idropotabili per il territorio di Catania». (Ordinanza n. 3001).

Pag. 3

Ministero delle finanze

DECRETO 17 settembre 1999.

Comunicazione all'anagrafe tributaria, da parte degli ordini professionali e degli altri enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi istituiti per l'esercizio di attività professionali e di lavoro autonomo — su supporti magnetici o tramite collegamenti telematici diretti — dei dati e delle notizie concernenti le iscrizioni, variazioni e cancellazioni . . . Pag. 3

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

DECRETO 30 settembre 1999.

Nuove norme relative alla concessione, garanzia ed erogazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti..... Pag. 17

DECRETO 30 settembre 1999.

Ministero della pubblica istruzione

DECRETO 6 agosto 1999.

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Regione Lombardia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 agosto 1999.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 agosto 1999.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 agosto 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Postalesio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione di una baita in località Calibio da parte del comune medesimo. (Deliberazione n. VI/44727).... Pag. 26

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 agosto 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Santa Maria Rezzonico dall'ambito territoriale n. 4, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione di un edificio esistente da parte del sig. Valenti Adelfio. (Deliberazione n. VI/44728) Pag. 28

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 agosto 1999.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 agosto 1999.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 agosto 1999.

 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 agosto 1999.

CIRCOLARI

Ministero delle politiche agricole e forestali

CIRCOLARE 4 agosto 1999, n. 9.

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Rilascio di exequatur . Pag. 39

Università «G. D'Annunzio» di Chieti: Comunicato di rettifica relativo all'avviso di vacanza di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia presso la facoltà di economia dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti da coprire mediante trasferimento Pag. 39

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 29 settembre 1999.

Revoca della somma di L. 7.193.904.365 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1765/FPC dell'11 luglio 1989 concernente «Misure dirette a fronteggiare l'emergenza idrica della regione siciliana. Integrazione ordinanza n. 1674/FPC - potenziamento delle risorse idropotabili per il territorio di Catania». (Ordinanza n. 3001).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELL'INTERNO

DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998 recante la delega delle funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno:

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 10 novembre 1998, con il quale al prof. Franco Barberi viene attribuito l'esercizio delle funzioni di cui alla predetta legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché quelle di cui all'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti:

Visto l'art. 23-sexies, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1765/FPC dell'11 luglio 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 170 del 22 luglio 1989, con la quale è stata impegnata a favore della regione siciliana la somma di lire 11.000 milioni al fine di fronteggiare l'emergenza idrica nella regione medesima mediante la costruzione di reti idriche riguardanti il potenziamento delle risorse idropotabili per il territorio di Catania;

Considerato che, alla data odierna, gli interventi risultano ultimati e collaudati con una spesa di lire 3.806.095.635 ed una conseguente somma residua di lire 7.193.904.365:

Considerato che tale somma risulta tuttora disponibile sul capitolo 7582 del centro di responsabilità amministrativa n. 6 «protezione civile» di cui alla tabella n. 2 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Considerato che ai sensi delle sopracitate disposizioni legislative si può procedere alla revoca della residua disponibilità;

Sentita la regione siciliana;

Dispone:

Articolo unico

- 1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 7.193.904.365 impegnata a favore della regione siciliana con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1765/FPC dell'11 luglio 1989.
- 2. La somma di cui al comma precedente sarà utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, per interventi di protezione civile nell'ambito della regione siciliana.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 1999

Il Sottosegretario di Stato: Barberi

99A8286

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 17 settembre 1999.

Comunicazione all'anagrafe tributaria, da parte degli ordini professionali e degli altri enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi istituiti per l'esercizio di attività professionali e di lavoro autonomo — su supporti magnetici o tramite collegamenti telematici diretti — dei dati e delle notizie concernenti le iscrizioni, variazioni e cancellazioni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 e successive modificazioni, concernente disposizioni relative all'anagrafe tributaria ed al codice fiscale dei contribuenti;

Visto in particolare l'art. 6, primo comma, lettera f), del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 e successive modificazioni, che indica, tra gli atti nei quali deve essere indicato il numero di codice fiscale, le domande di iscrizione, variazione e cancellazione negli albi, registri ed elenchi

istituiti per l'esercizio di attività professionali e di lavoro autonomo, relativamente ai soggetti che esercitano l'attività;

Visto in particolare l'art. 7, terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 e successive modificazioni, che stabilisce che gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi, devono comunicare all'anagrafe tributaria le iscrizioni, variazioni e cancellazioni;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 27 gennaio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 48 del 17 febbraio 1978, che determina gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi istituiti per l'esercizio di attività professionali e di lavoro autonomo, che devono comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie concernenti le iscrizioni, variazioni e cancellazioni effettuate in base a domande, nonché le modalità delle comunicazioni:

Considerato che l'art. 2 del decreto del Ministro delle finanze 27 gennaio 1978 stabilisce che le citate comunicazioni devono essere redatte in conformità del modello cartaceo allegato al decreto medesimo e che possono anche essere eseguite mediante registrazione dei dati su supporti magnetici, nonché trasmesse unitamente alla nota di accompagnamento;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 23 dicembre 1992 riguardante l'organizzazione interna del Dipartimento delle entrate, ed in particolare l'art. 15, che istituisce, quale servizio IV nell'ambito della Direzione centrale per gli affari amministrativi, lo schedario generale dei titoli azionari, delineandone le competenze, tra le quali è inclusa la gestione delle comunicazioni all'anagrafe tributaria effettuate ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 del decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze 11 agosto 1998 che sopprime, a decorrere dal 14 settembre 1998, lo schedario generale dei titoli azionari e devolve le residue competenze al centro di servizio delle imposte dirette e indirette di Roma;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernente nuove disposizioni in materia, tra l'altro, di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, in base al quale devono essere adottati dal Ministro delle finanze esclusivamente i provvedimenti che sono espressione del potere di indirizzo politico-amministrativo, di cui agli articoli 3, comma 1, e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Ritenuto necessario che, al fine di semplificare le attività di acquisizione e di controllo dell'Amministrazione finanziaria, i dati richiesti siano trasmessi unicamente mediante supporti magnetici o tramite collegamenti telematici diretti con il sistema informativo del Ministero delle finanze;

Considerata la necessità di aggiornare il contenuto e le modalità di fornitura delle comunicazioni concernenti gli adempimenti previsti dal decreto del Ministro delle finanze 27 gennaio 1978, al fine di agevolare l'inserimento dei dati nel sistema informativo del Ministero delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli ordini professionali, enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi istituiti per l'esercizio di attività professionali e di lavoro autonomo devono comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie concernenti le iscrizioni, variazioni e cancellazioni effettuate in base a domande, limitatamente ai soggetti che esercitano le seguenti attività:

agenti di cambio, architetti, attuari, autotrasportatori, avvocati, biologi, chimici, consulenti del lavoro, dottori agronomi e dottori forestali, dottori commercialisti, esportatori, farmacisti, geologi, geometri, giornalisti, ingegneri, medici chirurghi e odontoiatri, notai, tecnici sanitari di radiologia medica, ostetriche, periti agrari, periti industriali, ragionieri commercialisti, revisori contabili, veterinari, assistenti sociali, infermieri professionali, psicologi, spedizionieri doganali.

Art. 2.

- 1. Le comunicazioni devono essere trasmesse, utilizzando l'annessa nota di accompagnamento (allegato *A*) di cui è consentita la fotoriproduzione dalla *Gazzetta Ufficiale*, mediante registrazione dei dati su supporti magnetici aventi le caratteristiche tecniche e con le modalità indicate nell'allegato *B* al presente decreto.
- 2. Le comunicazioni possono essere eseguite, in alternativa all'invio dei supporti magnetici, tramite collegamenti telematici diretti con il sistema informativo del Ministero delle finanze, secondo le specifiche tecniche stabilite nell'allegato *B* al presente decreto.
- 3. Le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono essere effettuate entro il 30 giugno di ciascun anno con riferimento alle iscrizioni, variazioni e cancellazioni intervenute nell'anno precedente.

Art. 3.

1. Le comunicazioni effettuate mediante supporti magnetici devono essere indirizzate al centro di servizio delle imposte dirette e indirette di Roma, via Fortunato Depero - 00155 Roma.

Art. 4.

1. Il decreto del Ministro delle finanze 27 gennaio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 48 del 17 febbraio 1978, concernente la determinazione degli ordini professionali e degli altri enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi che devono comunicare all'anagrafe tributaria le iscrizioni, variazioni e cancellazioni, nonché le modalità delle comunicazioni, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 settembre 1999

Il direttore generale: Romano

ALLEGATO A

AL MINISTERO DELLE FINANZE CENTRO DI SERVIZIO DELLE IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE DI ROMA VIA FORTUNATO DEPERO 00155 ROMA

NOTA DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA COMUNICAZIONE ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

Il sottoscritto, per conto del sottoindicato soggetto:

	DENOMIN	NAZIONE (a)									
DATI											
IDENTIFICATIVI	Segue: DEN	NOMINAZIONE	NUMERO	DI CODICE	FISCALE		NATURA ENTE O				
						· · · · · · · ·	UFFICIO (b)				
	C.A.P.	COMUNE (senza abbreviaz	tione)				PROV. (sigla)				
SEDE (c)											
	VIA O PIAZZ	ŻA					N. CIVICO				
comunica, ai	sensi dell'an	t. 7, terzo comma,	del D.P.R.	29 sett	embre	1973 n	605 e successive				
		tizie riguardanti le isc									
		o D.P.R., relativi all'a			cancen	azzoni ui	cui aii ait. 0, primo				
	1) 40110 31033	o D.I .It., I clativi an a	IMIO.								
		•									
La presente con	municazione d	è costituita da N°	☐ Nastr	ri a cartuc	cia						
	•		_								
		N°	_ U Disch	netti (d)							
DATA DI	INVIO					FIRMA	(e)				
						I HOUL	(6)				
											
PARTE RISE	RVATA ALI	L'UFFICIO									
DATA DI RICEZ	IONE		N. PROT	OCOLLO		<u> </u>					

AVVERTENZE

La nota deve essere compilata in tutte le sue parti e deve essere spedita o consegnata, insieme ai supporti magnetici costituenti la comunicazione, al Centro di servizio delle imposte dirette e indirette di Roma - Via Fortunato Depero - 00155 ROMA.

Istruzioni per la compilazione

La nota deve essere compilata a macchina o a stampatello.

Tutte le notizie vanno riportate sulla nota senza alcuna abbreviazione.

In corrispondenza di ogni lettera riportata sulla nota si chiarisce:

- (a) indicare l'esatta denominazione dell'ente o ufficio che effettua la comunicazione;
- (b) indicare la natura dell'ente o ufficio in base alla seguente tabella:

ORDINI, CONSIGLI E COLLEGI	NATURA ENTE	ORDINI, CONSIGLI E COLLEGI	NATURA ENTE
Agenti di cambio	1	Periti agrari	21
Architetti	2	Periti industriali	22
Attuari	3	Ragionieri commercialisti	23
Autotrasportatori	4	Revisori contabili	24
Avvocati	5	Veterinari	26
Biologi	6	Assistenti sociali	27
Chimici	7	Infermieri professionali	28
Consulenti del lavoro	8	Psicologi	29
Dottori agronomi e Dottori forestali	9	Spedizionieri doganali	30
Dottori commercialisti	10		
Esportatori	11	ALTRI ENTI E UFFICI	Natura ente
Farmacisti	12		o ufficio
Geologi	13	Comuni	51
Geometri	14	Provincie	53
Giornalisti	15	Regioni	54
Ingegneri	16	Ministeri	56
Medici chirurghi e odontoiatri	17	Questure	57
Notai	18	Prefetture	58
Tecnici sanitari di radiologia medica	19	Capitanerie di porto	59
Ostetriche	20	Altri enti o uffici non classificati	60

- (c) la dizione del comune va indicata per esteso; la sigla provinciale è quella automobilistica (ad esempio Roma = RM);
- (d) indicare il numero di supporti magnetici inviati e barrare la casella relativa ai supporti su cui sono state trasmesse le comunicazioni;
- (e) la nota di accompagnamento deve essere firmata dalla persona tenuta ad eseguire la comunicazione, secondo l'ordinamento dell'ufficio o ente.

ALLEGATO B

MODALITA' DI COMUNICAZIONE RELATIVE AGLI ADEMPIMENTI

PREVISTI DAGLI ART. 6 E 7 DEL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973 n. 605

DA PARTE DEGLI ORDINI PROFESSIONALI E ALTRI UFFICI PREPOSTI

ALLA TENUTA DI ALBI

I dati possono essere comunicati mediante supporti magnetici oppure mediante collegamenti telematici diretti con il Ministero delle Finanze, attraverso modalità file transfer.

1 CARATTERISTICHE DELLA COMUNICAZIONE MEDIANTE SUPPORTI MAGNETICI

I tipi di supporto utilizzabili sono i nastri magnetici a cartuccia e i dischetti magnetici.

Nel caso in cui un unico supporto non sia sufficiente a contenere tutte le comunicazioni, la fornitura puo' essere costituita da piu' supporti contenenti ognuno un unico data set.

La formitura deve essere trasmessa con nota di accompagno conforme all'allegato A.

1.1 CARATTERISTICHE DEI NASTRI MAGNETICI A CARTUCCIA

I nastri magnetici a cartuccia devono rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche:

- dimensioni e tipologia tali da essere elaborabili mediante unita' tipo IBM 3480;
- numero di tracce = 18;
- numero di caratteri per pollice = 37.871;
- senza IDRC (la registrazione non deve prevedere la compattazione hardware);
- tipo di codifica = EBCDIC oppure ASCII con bit di parita'.
- i nastri magnetici a cartuccia devono essere di tipo "NO LABEL";
- la lunghezza di ciascun record logico e' di 200 caratteri;
- la lunghezza del record fisico e' di 32.600 caratteri.

1.2 CARATTERISTICHE DEI DISCHETTI MAGNETICI

I dischetti magnetici devono rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche:

- tipologia: una delle seguenti:
 - a) dischetti da 3.5 pollici doppia faccia, doppia densita'
 con 512 bytes per settore, con 9 settori per traccia, 80
 tracce per faccia e 720 KB di capacita' in formato MS/DOS;
- b) dischetti da 3.5 pollici doppia faccia, alta densita'
 con 512 bytes per settore con 18 settori per traccia, 80
 tracce per faccia e 1,4 MB di capacita' in formato MS/DOS;
- organizzazione sequenziale;
- tipo di codifica di registrazione ASCII STANDARD;
- gli ultimi due caratteri di ciascun record devono essere riservati ai caratteri ASCII, CR E LF(valori esadecimali "0D" e "0A");
- lunghezza del record 200 caratteri (comprensivi dei due caratteri suddetti).

Il nome da assegnare al file del dischetto e': CATORD e deve essere l'unico file contenuto nel dischetto.

1.3 CARATTERISTICHE ESTERNE DEI SUPPORTI MAGNETICI

Ciascuna fornitura puo' essere costituita da piu' volumi; su ciascun volume deve essere apposta, a cura del soggetto che predispone il supporto, una etichetta esterna contenente le seguenti informazioni:

- codice fiscale del mittente;
- denominazione del mittente:
- domicilio fiscale del mittente (via, numero civico, comune e sigla della provincia);
- recapito telefonico;
- oggetto : Comunicazioni all' A.T. da parte di ordini professionali
- anno di riferimento dei dati;
- tipo di codifica (EBCDIC O ASCII), da indicare solo per i nastri magnetici;
- sistema operativo (VERSIONE E RELEASE) utilizzato per produrre i file (MVS, MS/DOS, VMS, UNIX, ECC.);
- hardware utilizzato per produrre il supporto (CASA COSTRUTTRI-CE E MODELLO);
- eventuale identificativo assegnato dal mittente al supporto;
- data di produzione del supporto.

I supporti magnetici devono essere opportunamente confezionati al fine di evitare il loro deterioramento nella fase di trasporto.

A tal riguardo, particolare attenzione e' da porre relativamente all'imballaggio dei dischetti magnetici.

La confezione deve presentare all'esterno una etichetta contenente il mittente e l'oggetto sopra descritti.

2 CARATTERISTICHE DELLA COMUNICAZIONE MEDIANTE FILE TRANSFER

Lo scambio dati con il Ministero delle Finanze prevede un invio di dati ed una successiva ricezione di dati di risposta relativa a un file "esiti" contenente eventuali irregolarità riscontrate nei dati inviati nella singola trasmissione.

Il Ministero delle Finanze definirà e comunicherà le modalità tecniche per l'attivazione del collegamento per l'invio delle comunicazioni.

3 CARATTERISTICHE DEI FILES CONTENENTI LE COMUNICAZIONI

Ogni file, mediante file transfer o supporto magnetico, si compone dei seguenti record lunghi 200 caratteri:

- un record di testa (tipo record 0);
- un record identificativo del soggetto obbligato alla comunicazione (tipo record 1);
- piu' record dettaglio con i dati delle comunicazioni (tipo record 2);
- un record di coda (tipo record 9).

Qualora la fornitura sia costituita da piu' supporti (nastri o dischetti), su ciascuno di essi deve essere presente un solo data set contenente il record di testa, il record identificativo del soggetto obbligato alla comunicazione, i record con i dati della comunicazione ed il record di coda.

4. CARATTERISTICHE DEI FILES ESITI

Il file "esiti" viene restituito dal Ministero delle Finanze a conferma dell'avvenuta ricezione di ogni singola trasmissione effettuata mediante file transfer e si compone dei seguenti record lunghi 350 caratteri:

- un record di testa contenente i dati che identificano univocamente il file inviato (tipo record 0);
- piu' record contenenti le irregolarità riscontrate;
 (tipo record 1);
 - i record sono presenti solo nel caso in cui sono stati riscontrati errori nel file trasmesso.
- un record di coda contenente il totale dei record di tipo 1 inviati (tipo record 9).

5 CARATTERISTICHE DEI CAMPI

Di seguito sono elencate le caratteristiche dei campi contenuti nei record:

- i campi di tipo alfanumerico possono contenere caratteri alfabetici e speciali, quali trattino (-), apostrofo ('), punto (.), ecc.;
- i dati numerici vanno allineati a destra, riempiendo di zeri i caratteri non significativi;
- in caso di dati mancanti impostare a zero i campi numerici e a spazi quelli alfabetici e alfanumerici.

6 CONTENUTO INFORMATIVO DEI RECORD

Di seguito viene descritto il contenuto informativo dei record.

	RECORD DI TESTA DELLA COMUNICAZIONE											
N.	CAMPO	LUNG	POSIZ	ONE	TIPO	VALORI AMMESSI						
1	Tipo record	_ 1	1 -	1	NU	Vale " 0 "						
2	Codice fiscale ente	11	2 -	12	NU							
3	Denominazione ente inviante	60	13 -	72	AN							
4	Domicilio fiscale ente inviante	35	73 -	107	AN							
5	Provincia dom. ente inviante	2	108 -	109	AN							
6	Indirizzo ente inviante	35	110 -	144	AN							
7	Cap indirizzo ente inviante	5	145 -	149	NU							
8	Natura ente o ufficio	2	150 -	151	NU							
9	Anno riferimento dei dati	4	152 -	155	NU	Nel formato " AAAA "						
10	Codice fornitura	2	156 -	157	AN	Vale " CO "						
11	Progressivo invio	7	158 -	164	NU	Nel formato " AAAANNN "						
12	Data invio	8	165 -	172	NU	Nel formato " GGMMAAAA "						
13	Flag di riciclo	1	173 -	173	AN	Contiene "R" se riciclo						
14	Filler	27	174 -	200	AN							

RECORD DI DETTAGLIO DELLA COMUNICAZIONE

N.	CAMPO	LUNG	POS	IZ	ONE	TIPO	VALORI AMMESSI E NOTE
1	Tipo record	1	1	-	1	NU	Vale "1"
2	Codice fiscale del soggetto	16	2	-	17	AN	Se numerico deve essere allineato a sinistra
3	Cognome del soggetto	26	18	-	43	AN	Cognome del soggetto persona fisica
4	Nome del soggetto	25	44	-	68		Nome del soggetto persona fisica
5	Sesso del soggetto	1	69	-	69	AN	Sesso del soggetto persona fisica
6	Data di nascita del soggetto	8	70	-	77	NU	Data di nascita del soggetto persona fisica
7	Denominazione del soggetto	60	18	-	77		Denom. PNF in alternativa ai dati anagr. PF
8	Comune di nascita o sede del soggetto	35	78	-	112	AN	Comune di nascita o sede del soggetto
9	Provincia di nascita o sede del soggetto	2	113		114	AN	Provincia di nascita o sede del soggetto
10	Codice del provvedimento	1	115	-	115	NU	1 = iscrizione, 2 = cancellaz., 3 = variazione
11	Numero del provvedimento	16	116	-	131	NU	
12	Data del provvedimento	8	132	-	139	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
	Progressivo invio	7	140	-	146	NU	Nel formato " AAAANNN "
14	Progressivo record	6	147	-	152	NU	Progressivo record nell' ambito del file
15	Filler	48	153	-	200	AN	

	RECORD DI CODA DELLA COMUNICAZIONE										
N.	CAMPO	LUNG	POSIZ ONE	TIPO	VALORI AMMESSI						
1	Tipo record	1	1 - 1	NU	Vale " 9 "						
2	Codice fiscale ente	11	2 - 12	טא							
3	Denominazione ente inviante	60	13 - 72	AN							
4	Domicilio fiscale ente inviante	35	73 - 107	AN							
5	Provincia del domicilio fiscale	2	108 - 109	AN							
6	Indirizzo ente inviante	35	110 - 144	AN							
7	Cap indirizzo	5	145 - 149	NU							
8	Natura ente o ufficio	2	150 - 151	NU							
9	Totale records inviati	7	152 - 158	NU							
10	Anno riferimento dei dati	4	159 - 162	NU	Nel formato " AAAA "						
11	Codice fornitura	2	163 - 164	AN	Vale " CO "						
12	Progressivo invio	7	165 - 171	NU	Nel formato " AAAANNN "						
13	Data invio	8	172 - 179	NU	Nel formato " GGMMAAAA "						
14	Flag di riciclo	1	180 - 180	AN	Contiene "R" se riciclo						
15	Filler	20	181 - 200	AN							

FILE ESITI RECORD DI TESTA

N.	CAMPO	LUNG	POS	ΙZ	ONE	TIPO	VALORI
							AMMESSI
1	Tipo record	1	1	-	1	NU	Vale " 0 "
2	Tipo file	3	2	-	4	AN	Vale " ESI "
3	Tipo fornitura	10	5	-	14	AN	Vale " CAT-ORDINI "
4	Codice fornitura	2	15	-	16	AN	Vale " CO "
6	Progressivo invio	7	_17	-	23	NU	Nel formato " AAAANNN "
5	Data invio	8	24	-	31	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
7	Denominazione ente	60	32	-	91	AN	
8	Domicilio fiscale ente	35	92	-	126	AN	
9	Provincia del domicilio fiscale	2	127	-	128	AN	
10	Indirizzo del domicilio fiscale	35	129	-	163	AN	
11	Cap del domicilio fiscale	5	164	-	168	NU	
12	Naturaente o ufficio	2	169	-	170	NU	
13	Codice fiscale ente elaborante	11	171	-	181	NU	Codice fiscale dell' ente elaborante
14	Denom. ente elaborante	60	182	-	241	AN	Denominazione dell' ente elaborante
15	Data di produzione del file esiti	8	242	-	249		Nel formato " GGMMAAAA "
16	Anno di riferimento dei dati	4	250	-	253	NU	
17	Flag di riciclo	1	254	-	254		Contiene " R " se riciclo
18	Filler	96	255	-	350	AN	

FILE ESITI RELATIVO AL RECORD DI TESTA DELLA COMUNICAZIONE

N.	CAMPO	LUNG	POSIZ ONE	TIPO	VALORI AMMESSI
1	Tipo record esito	1	1 - 1	NU	Vale " 1 "
2	Tipo record inviato errato	_ 1	2 - 2	NU	Vale " 0 "
3	Codice fiscale ente	11	3 - 13	NU	
4	Denominazione ente inviante	60	14 - 73	AN	
5	Domicilio fiscale ente inviante	35	74 - 108	AN	
6	Provincia dom. ente inviante	2	109 - 110	AN	
7	Indirizzo ente inviante	35	111 - 145	AN	
8	Cap indirizzo ente inviante	5	146 - 150	NU	
9	Natura ente o ufficio	2	151 - 152	NU	
10	Anno riferimento dei dati	4	153 - 156	NU	Nel formato " AAAA "
11	Codice fornitura	2	157 - 158	AN	Vale " CO "
12	Progressivo invio	7	159 - 165	NU	Nel formato " AAAANNN "
13	Data invio	8	166 - 173	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
14	Flag di riciclo	_ 1	174 - 174	AN	Contiene "R" se riciclo
15	Flag tipo record	1	175 - 175	NU	"0" = ok, "1" errato o assente
16	Flag codice fiscale ente	_ 1	176 - 176	NU	"0" = ok, "1" errato o assente
17	Flag denominazione ente	1	177 - 177	NU	"0" = ok, "1" errato o assente
18	Flag dom. fiscale ente inviante	1	178 - 178	NU	"0" = ok, "1" errato o assente
19	Flag prov. dom.ente inviante	1	179 - 179	NU	"0" = ok, "1" errato o assente
20	Flag Indirizzo ente inviante	1	180 - 180	NU	"0" = ok, "1" errato o assente
21	Flag cap dom. ente inviante	1	181 - 181	NU	"0" = ok, "1" errato o assente
22	Flag natura ente o ufficio	1	182 - 182		"0" = ok, "1" errato o assente
23	Flag anno riferimento dati	1	183 - 183	NU	"0" = ok, "1" errato o assente
24	Flag codice fornitura	1	184 - 184	NU	"0" = ok, "1" errato o assente
25	Flag progressivo invio	1	185 - 185	NU	"0" = ok, "1" errato o assente
26	Flag data invio	1	186 - 186	NU	"0" = ok, "1" errato o assente
27	Flag del flag di riciclo	1	187 - 187	NU	"0" = ok, "1" errato o assente
28	Filler	163	188 - 350	AN	

FILE ESITI RELATIVO AL RECORD DI DETTAGLIO DELLA COMUNICAZIONE

N.	CAMPO	LUNG	POSI	Z (ONE	TIPO	VALORI AMMESSI E NOTE
1	Tipo record	1	1	_	1	NU	Vale " 1 "
2	Tipo record inviato errato	1	2	-	2	NU	Vale " 1 "
3	Codice fiscale del soggetto	16	3	-	18	AN	Se numerico deve essere allineato a sinistra
4	Cognome del soggetto	26	19	-	44	AN	Cognome del soggetto persona fisica
5	Nome del soggetto	25	45	-	69		Nome del soggetto persona fisica
6	Sesso del soggetto	1	70	-	70	AN	Sesso del soggetto persona fisica
7	Data di nascita del soggetto	8	71	-	78	NU	Data di nascita del soggetto persona fisica
8	Denominazione del soggetto	60	79	-	138	AN	Denom. PNF in alternativa ai dati anagr. PF
9	Comune di nascita o sede del soggetto	35	139	- '	173	AN	Comune di nascita o sede del soggetto
10	Provincia di nascita o sede del soggetto	2	174	- '	175	AN	Provincia di nascita o sede del soggetto
11	Codice del provvedimento	1	176	- '	176	NU	1 = iscrizione, 2 = cancellaz., 3 = variazione
12	Numero del provvedimento	16	177	-	192	NU	
13	Data del provvedimento	8	193	- :	200	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
14	Progressivo invio	7	201	- :	207	NU	Nel formato " AAAANNN "
15	Progressivo record	6	208	- 2	213	NU	Progressivo record nell' ambito del file
16	Flag tipo record inviato	1	214	- 2	214		0 = ok, 1 errato o assente
17	Flag codice fiscale del soggetto	1	215	- 2	215	NU	0 = ok, 1 errato o assente
18	Flag cognome del soggetto	1	216	- 2	216	NU	0 = ok, 1 errato o assente
19	Flag nome del soggetto	1	217	- 2	217	NU	0 = ok, 1 errato o assente
20	Flag sesso del soggetto	1	218	- 2	218	NU	0 = ok, 1 errato o assente
21	Flag data di nascita del soggetto	1	219	- 2	219	NU	0 = ok, 1 errato o assente
22	Flag denominazione del soggetto	1	220	- 2	220	NU	0 = ok, 1 errato o assente
23	Flag comune nasc. o sede del soggetto	1	221	- 2	221	NU	0 = ok, 1 errato o assente
24	Flag prov. nascita o sede del soggetto	1	222 -	- 2	222	NU	0 = ok, 1 errato o assente
25	Flag codice del provvedimento	1	223 -	- 2	223	NU	0 = ok, 1 errato o assente
_	Flag numero del provvedimento	1	224 -		224		0 = ok, 1 errato o assente
27	Flag data del provvedimento	1	225 -		225	NU	0 = ok, 1 errato o assente
28	Flag progressivo invio	1	226 -	- 2	226	NU	0 = ok, 1 errato o assente
29	Progressivo record	1	227 -	. 2	227	NU	0 = ok, 1 errato o assente
30	Filler	123	228 -	. 3	50	AN	0 = ok, 1 errato o assente

FILE ESITI RELATIVO AL RECORD DI CODA DELLA COMUNICAZIONE

N.	САМРО	LIENIO	POSIZ ONE	TIDA	WALGE
14.	CAMEO	LUNG	FUSIA UNE	IIFU	AMMESSI
					MININESOI
1	Tipo record esito	1	1 - 1	NU	Vale "1"
2	Tipo record inviato errato	1	2 - 2	NÜ	Vale "9"
3	Codice fiscale ente	11	3 - 13	NU	
4	Denominazione ente inviante	60	14 - 73	AN	
5	Domicilio fiscale ente inviante	35	74 - 108	AN	
6	Provincia dom. ente inviante	2	109 - 110	AN	
7	Indirizzo ente inviante	35	111 - 145	AN	
8	Cap indirizzo ente inviante	5	146 - 150	NU	
9	Natura ente o ufficio	2	151 - 152	NU	
10	Totale records	7	153 - 159	NU	Num. totale dei records inviati
11	Anno riferimento dei dati	4	160 - 163	NU	Nel formato " AAAA "
12	Codice fornitura	2	164 - 165	AN	Vale " CO "
13	Progressivo invio	7	166 - 172	NU	Nel formato " AAAANNN "
14	Data invio	8	173 - 180	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
15	Flag di riciclo	1	181 - 181	AN	Contiene "R" se riciclo
16	Flag tipo record	1	182 - 182	NU	"0" = ok, "1" errato o assente
_17	Flag codice fiscale ente	1	183 - 183	NU	"0" = ok, "1" errato o assente
18	Flag denominazione ente	1	184 - 184	NU	"0" = ok, "1" errato o assente
19	Flag dom. fiscale ente inviante	1	185 - 185		"0" = ok, "1" errato o assente
20	Flag prov. dom.ente inviante	1	186 - 186		"0" = ok, "1" errato o assente
21	Flag Indirizzo ente inviante	1	187 - 187	NU	"0" = ok, "1" errato o assente
22	Flag cap dom. ente inviante	1	188 - 188		"0" = ok, "1" errato o assente
23	Flag natura ente o ufficio	_1_	189 - 189		"0" = ok, "1" errato o assente
24	Flag records totali	1	190 - 190		"0" = ok, "1" errato o assente
25	Flag anno riferimento dati	1	191 - 191		"0" = ok, "1" errato o assente
26	Flag codice fornitura	1	192 - 192		"0" = ok, "1" errato o assente
27	Flag progressivo invio	1	193 - 193		"0" = ok, "1" errato o assente
28	Flag data invio	1	194 - 194		"0" = ok, "1" errato o assente
29	Flag del flag di riciclo	1	195 - 195	NU	"0" = ok, "1" errato o assente
30	Filler	155	196 - 350	AN	

FILE ESITI RECORD DI CODA

N.	CAMPO	LUNG	POSI.	Z	ONE	TIPO	VALORI
							AMMESSI
1	Tipo record	1	1	-	1	NU	Vale " 9 "
2	Tipo file	3	2	-	4	AN	Vale " ESI "
3	Tipo fornitura	10	5	_	14	AN	Vale " CAT-ORDINI "
_ 4	Codice fornitura	2	15	-	16	AN	Vale " CO "
_ 5	Progressivo invio	7	17	-	23	NU	Nei formato " AAAANNN "
6	Data invio	8	24	-	31	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
7	Denominazione ente inviante	60	32	-	91	AN	
8	Domicilio fiscale ente	35	92	-	126	AN	
9	Provincia del domicilio fiscale	2	127	-	128	AN	
10	Indirizzo del domicilio fiscale	35	129	-	163	AN	
11	Cap del domicilio fiscale	5	164	-	168	NU	
12	Natura ente o ufficio	2	169	-	170	NU	
13	Codice fiscale ente elaborante	11	171	-	181	NU	Codice fiscale dell' ente elaborante
14	Denom. ente elaborante	60	182	-	241	AN	Denominazione dell' ente elaborante
15	Data di produzione del file esiti	8	242	-	249	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
16	Anno di riferimento dei dati	4	250 ·		253	NU	
17	Totale records restituiti	6	254		259	NU	Numero totale dei records restituiti
18	Filler	46	260 -	- :	305	AN	
19	Flag di riciclo	_1	306	:	306	AN	Contiene " R " se riciclo
20	Filler	44	307 -	- :	350	AN	

99A8178

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 30 settembre 1999.

Nuove norme relative alla concessione, garanzia ed erogazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il testo unico delle leggi riguardanti la Cassa depositi e prestiti, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modifiche ed integrazioni:

Visto il regolamento di esecuzione del suddetto testo unico, approvato con decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 197;

Visto l'art. 3, primo comma e l'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, recante «Riordino della Cassa depositi e prestiti, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto ministeriale Tesoro del 7 gennaio 1998 e successive modifiche e integrazioni;

Ritenuta la necessità di introdurre nuove disposizioni in merito alla concessione, garanzia ed erogazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti;

Su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti;

Decreta:

Art. 1.

- 1. Dopo l'art. 4 del decreto del Ministro del tesoro 7 gennaio 1998, è inserito il seguente articolo:
- «Art. 4-bis (Formale impegno). 1. La Cassa depositi e prestiti, su richiesta dei soggetti mutuatari, fornisce il formale impegno alla concessione dei finanziamenti, secondo le modalità di cui al presente articolo.
- 2. Il formale impegno, proposto dal direttore generale e deliberato dal consiglio di amministrazione, ha la validità di tre anni.
- 3. Con il formale impegno la Cassa depositi e prestiti si obbliga irrevocabilmente a mettere a disposizione, per il periodo di validità del provvedimento, la somma necessaria al finanziamento delle spese di investimento indicate dai soggetti mutuatari.
- 4. La somma di cui al comma precedente è resa disponibile attraverso uno o più mutui, concessi secondo la procedura di cui ai precedenti articoli ed alle condizioni vigenti all'atto della concessione.
- 5. Per ottenere il formale impegno i soggetti mutuatari devono produrre, a corredo dell'istanza, apposita deliberazione contenente la quantificazione del fabbisogno finanziario e la descrizione delle spese di investimento da finanziare».

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 1999

Il Ministro: Amato

99A8313

DECRETO 30 settembre 1999.

Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti per la revoca d'ufficio di mutui ordinari non erogati.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il testo unico delle leggi riguardanti la Cassa depositi e prestiti, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento di esecuzione del suddetto testo unico, approvato con decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 197;

Visto l'art. 3, primo comma e l'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, recante «Riordino della Cassa depositi e prestiti, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto ministeriale Tesoro del 7 gennaio 1998 e successive modifiche e integrazioni;

Ritenuta la necessità di autorizzare la Cassa depositi e prestiti alla revoca d'ufficio di mutui non più destinati alle spese di investimento poste a base dell'originaria concessione;

Su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti:

Decreta:

- 1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a revocare d'ufficio i mutui concessi entro il 31 dicembre 1988, in base al decreto ministeriale Tesoro 7 gennaio 1998 e precedenti norme sull'accesso al credito ordinario, sui quali non risulti disposta alcuna erogazione alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.
- 2. La revoca comporta gli effetti di cui all'art. 11, comma 2, primo periodo, del decreto ministeriale Tesoro 7 gennaio 1998.
- 3. I soggetti mutuatari interessati, entro il termine del 30 novembre 1999, devono far pervenire le richieste per il mantenimento in ammortamento del mutuo o la sua devoluzione, ove consentita, per altra spesa di investimento finanziabile.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 1999

Il Ministro: Amato

99A8314

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 6 agosto 1999.

Riconduzione ad ordinamento dei corsi sperimentali ad indirizzo musicale nella scuola media ai sensi della legge 3 maggio 1999, n. 124, art. 11, comma 9.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, che all'art. 11 comma 9 contempla la riconduzione a ordinamento dei corsi di scuola media a indirizzo musicale attualmente autorizzati e funzionanti in via sperimentale e demanda al Ministro della pubblica istruzione di stabilire le tipologie di strumenti musicali insegnati, i programmi, gli orari, le prove di esame e l'articolazione delle cattedre, nonché di istituire una specifica classe di concorso:

Visto il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, emanato con il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e in particolare l'art. 162 che disciplina le condizioni per l'istituzione delle cattedre, l'art. 165 nella parte in cui prevede le materie di insegnamento comprese nel piano di studi della scuola media statale, l'art. 166 relativo a programmi ed orari di insegnamento nella scuola media, nonché l'art. 442 concernente i criteri e le modalità per la determinazione degli organici;

Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 1979, con il quale sono stati disciplinati programmi, orari e prove di esame per la scuola media statale;

Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1979 con il quale è stata istituita la sperimentazione dell'insegnamento di strumento musicale nella scuola media;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1996 con il quale sono stati dettati criteri e modalità per la sperimentazione dei corsi ad indirizzo musicale, ed in particolare l'art. 5, comma 1, che già prevedeva, in prospettiva, la possibilità di istituzionalizzare i predetti corsi e di realizzarne una equilibrata diffusione sul territorio nazionale;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'art. 21;

Tenuto conto dei risultati positivi evidenziati nel rapporto redatto dalla commissione incaricata di condurre l'indagine quanti-qualitativa sulle sperimentazioni musicali:

Visti i programmi e gli orari di insegnamento nei corsi di scuola media ad indirizzo musicale, proposti dalla commissione istituita dal direttore generale dell'istruzione secondaria di primo grado con decreto del 9 giugno 1999;

Ritenuto che l'insegnamento di strumento musicale debba collocarsi nel quadro del progetto complessivo di formazione della persona secondo i principi generali della scuola media in modo da fornire agli alunni, destinati a crescere in un mondo fortemente caratterizzato dalla presenza della musica come veicolo di comunicazione, una maggiore capacità di lettura attiva e critica

della realtà nonché una ulteriore opportunità di conoscenza e di espressione e un contributo al senso di appartenenza sociale;

Acquisito il parere favorevole del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, formulato il 21 luglio 1999;

Considerate le intese precedentemente intercorse con il Ministro del tesoro in ordine al necessario incremento delle dotazioni organiche provinciali;

Decreta:

Art. 1.

Nei corsi a indirizzo musicale, autorizzati e funzionanti ai sensi dei decreti ministeriali 3 agosto 1979 e 13 febbraio 1996, ricondotti a ordinamento a decorrere dall'anno scolastico 1999-2000 dall'art. 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124, l'insegnamento di strumento musicale costituisce integrazione interdisciplinare ed arricchimento dell'insegnamento obbligatorio dell'educazione musicale, previsto dall'art. 165 del decreto legislativo 14 aprile 1994, n. 297, nell'ambito della programmazione educativo-didattica dei consigli di classe e del collegio dei docenti, in sintonia con la premessa ai programmi della scuola media.

Art. 2.

Le classi in cui viene impartito l'insegnamento di strumento musicale sono formate secondo i criteri generali dettati per la formazione delle classi, previa apposita prova orientativo-attitudinale predisposta dalla scuola per gli alunni che all'atto dell'iscrizione abbiano manifestato la volontà di frequentare i corsi di cui all'art. 1.

Gli alunni di ciascuna classe vengono ripartiti in quattro gruppi per l'insegnamento di quattro e diversi strumenti musicali.

La scelta delle specialità strumentali da insegnare è effettuata dal collegio dei docenti tra quelle indicate nei programmi allegati, tenendo conto del rilevante significato formativo e didattico della musica d'insieme.

Art. 3.

Per ciascun corso, ferma restando la dotazione organica per la copertura di due ore settimanali per classe di educazione musicale, già prevista dall'ordinamento degli studi, è attribuita la dotazione organica di quattro cattedre di strumento musicale, articolate su tre classi.

Le ore di insegnamento sono destinate alla pratica strumentale individuale e/o per piccoli gruppi anche variabili nel corso dell'anno, all'ascolto partecipativo, alle attività di musica di insieme, nonché alla teoria e lettura della musica: quest'ultimo insegnamento - un'ora settimanale per classe - può essere impartito anche per gruppi strumentali.

Nell'ambito dell'autonomia organizzativa e didattica gli organi collegiali della scuola possono adeguare il modello organizzativo di cui al presente decreto alle situazioni particolari di funzionamento dei corsi, al fine di realizzare l'impiego ottimale delle risorse, anche prevedendo attività di approfondimento, potenziamento e recupero.

Art. 4.

L'assetto ordinamentale previsto dal presente decreto può essere attuato, previa deliberazione degli organi collegiali, anche per le classi successive alla prima, già a decorrere dall'anno scolastico 1999-2000.

In via transitoria è consentito il mantenimento dell'assetto attuale sia dei corsi nei quali viene impartito l'insegnamento di soli tre strumenti - nei quali saranno istituite due cattedre del medesimo strumento - sia dei corsi nei quali è previsto l'insegnamento di cinque strumenti. La fase transitoria, in entrambi i casi, dovrà avere termine non oltre la conclusione dell'anno scolastico 2004-2005.

Ogni altra difformità non riconducibile al modello ordinamentale è consentita limitatamente alle classi consequenziali alla prima del corso a suo tempo autorizzato e cessa al termine del triennio.

Art. 5.

Con successivo provvedimento saranno definiti, per l'anno scolastico 1999- 2000, gli incrementi delle dotazioni provinciali, in relazione alle esigenze connesse ai corsi a indirizzo musicale autorizzati e funzionanti nell'anno scolastico 1998-1999.

Art. 6.

La tipologia degli strumenti musicali e i relativi programmi di insegnamento sono stabiliti secondo il testo allegato al presente decreto (allegato *A*).

Art. 7.

L'insegnante di strumento musicale, in sede di valutazione periodica e finale, esprime un giudizio analitico sul livello di apprendimento raggiunto da ciascun alunno al fine della valutazione globale che il consiglio di classe formula a norma dell'art. 177 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Art. 8

In sede di esame di licenza viene verificata, nell'ambito del previsto colloquio pluridisciplinare, anche la competenza musicale raggiunta al termine del triennio sia sul versante della pratica esecutiva, individuale e/o d'insieme, sia su quello teorico.

Art. 9.

È istituita la classe di concorso di «strumento musicale nella scuola media» (cl. n. 77/A) per l'insegnamento delle specialità strumentali di cui al presente decreto

Alla predetta classe di concorso si accede, in prima applicazione, con il possesso dello specifico diploma di conservatorio relativo alle diverse specialità strumentali congiuntamente ai requisiti previsti dall'art. 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124. L'inserimento nelle graduatorie permanenti ivi contemplate avviene dopo l'espletamento della sessione riservata di esami di abilitazione all'insegnamento, disposta per i docenti non in possesso dell'abilitazione in educazione musicale.

Art. 10.

Con separato decreto saranno stabiliti le prove e i programmi di esame per le procedure concorsuali nonché i titoli previsti per accedere, a regime, alla classe di concorso di cui al precedente articolo.

Art. 11.

In attesa dell'espletamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato previste dal comma 9 dell'art. 11 della legge 3 maggio 1999, n. 124, per l'anno scolastico 1999-2000 è prorogata la validità degli elenchi prioritari compilati sulla base dell'art. 6, del decreto ministeriale 13 febbraio 1996 per l'assunzione di personale a tempo determinato.

Art. 12.

Esaurita la fase transitoria di cui al precedente articolo, per l'assunzione del personale docente a tempo determinato, si applicano le norme generali al momento in vigore.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Roma, 6 agosto 1999

Il Ministro: Berlinguer

Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1999 Registro n. 2 Pubblica istruzione, foglio n. 230

Allegato A

PROGRAMMI DI INSEGNAMENTO DI STRUMENTO MUSICALE

nei corsi di scuola media ad indirizzo musicale

1. Indicazioni generali.

L'insegnamento strumentale costituisce integrazione interdisciplinare ed arricchimento dell'insegnamento obbligatorio dell'educazione musicale nel più ampio quadro delle finalità della scuola media e del progetto complessivo di formazione della persona.

Esso concorre, pertanto, alla più consapevole appropriazione del linguaggio musicale, di cui fornisce all'alunno preadolescente una piena conoscenza, integrando i suoi aspetti tecnico-pratici con quelli teorici, lessicali, storici e culturali che insieme costituiscono la complessiva valenza dell'educazione musicale; orienta quindi le finalità di quest'ultima anche in funzione di un più adeguato apporto alle specifiche finalità dell'insegnamento strumentale stesso.

La musica e la sua evoluzione linguistica hanno avuto, e continuano ad avere, nel loro divenire, frequenti momenti di incontro con le discipline letterarie, scientifiche e storiche. L'indirizzo musicale richiede quindi che l'ambito in cui si realizza offra un'adeguata condizione metodologica di interdisciplinarità: l'educazione musicale e la pratica strumentale vengono così posti in costante rapporto con l'insieme dei campi del sapere.

La musica viene in tal modo liberata da quell'aspetto di separatezza che l'ha spesso penalizzata e viene resa esplicita la dimensione sociale e culturale dell'evento musicale.

Sviluppare l'insegnamento musicale significa fornire agli alunni, destinati a crescere in un mondo fortemente segnato dalla presenza della musica come veicolo di comunicazione, spesso soltanto subita, una maggiore capacità di lettura attiva e critica del reale, una ulteriore possibilità di conoscenza, espressione e coscienza, razionale ed emotiva, di sé.

Obiettivo del corso triennale, quindi, una volta fornita una completa e consapevole alfabetizzazione musicale, è porre alcuni traguardi essenziali che dovranno essere da tutti raggiunti. Il rispetto delle finalità generali di carattere orientativo della scuola media non esclude la valorizzazione delle eccellenze.

Adeguata attenzione viene riservata a quegli aspetti del far musica, come la pratica corale e strumentale di insieme, che pongono il preadolescente in relazione consapevole e fattiva con altri soggetti.

L'autonomia scolastica potrà garantire ulteriori possibilità di approfondimento e sviluppo anche nella prospettiva di rendere l'esperienza musicale funzionale o propedeutica alla prosecuzione degli studi, nonché alla diffusione della cultura musicale nel territorio, in modo da rafforzare il ruolo della scuola come luogo di aggregazione e diffusione di saperi e competenze.

2. Orientamenti formativi.

L'insegnamento strumentale conduce, attraverso l'integrazione con l'educazione musicale e l'apprendimento della notazione e delle strutture metriche e ritmiche, all'acquisizione di capacità cognitive in ordine alle categorie musicali fondamentali (melodia, armonia, ritmo, timbro, dinamica, agogica) e alla loro traduzione operativa nella pratica strumentale, onde consentire agli alunni l'interiorizzazione di tratti significativi del linguaggio musicale a livello formale, sintattico e stilistico.

I contenuti dell'educazione musicale, a loro volta, e in specie l'educazione dell'orecchio, l'osservazione e analisi dei fenomeni acustici, il riconoscimento degli attributi fisici del suono, la lettura dell'opera musicale intesa come ascolto guidato e ragionato, si modellano con il necessario contributo della pratica strumentale.

L'insegnamento strumentale:

promuove la formazione globale dell'individuo offrendo, attraverso un'esperienza musicale resa più completa dallo studio dello strumento, occasioni di maturazione logica, espressiva, comunicativa;

integra il modello curricolare con percorsi disciplinari intesi a sviluppare, nei processi evolutivi dell'alunno, unitamente alla dimensione cognitiva, la dimensione pratico-operativa, estetico-emotiva, improvvisativo-compositiva;

offre all'alunno, attraverso l'acquisizione di capacità specifiche, ulteriori occasioni di sviluppo e orientamento delle proprie potenzialità, una più avvertita coscienza di sé e del modo di rapportarsi al sociale;

fornisce ulteriori occasioni di integrazione e di crescita anche per gli alunni in situazione di svantaggio.

In particolare la produzione dell'evento musicale attraverso la pratica strumentale:

comporta processi di organizzazione e formalizzazione della gestualità in rapporto al sistema operativo dello strumento concorrendo allo sviluppo delle abilità senso-motorie legate a schemi temporali precostituiti;

dà all'alunno la possibilità di accedere direttamente all'universo di simboli, significati e categorie fondanti il linguaggio musicale che i repertori strumentali portano con sé;

consente di mettere in gioco la soggettività, ponendo le basi per lo sviluppo di capacità di valutazione critico-estetiche;

permette l'accesso ad autonome elaborazioni del materiale sonoro (improvvisazione - composizione), sviluppando la dimensione creativa dell'alunno.

L'essenziale aspetto performativo della pratica strumentale porta alla consapevolezza della dimensione intersoggettiva e pubblica dell'evento musicale stesso, fornendo un efficace contributo al senso di appartenenza sociale.

3. Obiettivi di apprendimento.

Nel campo della formazione musicale l'insegnamento strumentale persegue un insieme di obiettivi generali all'interno dei quali si individua l'acquisizione di alcuni traguardi essenziali, quali:

il dominio tecnico del proprio strumento al fine di produrre eventi musicali tratti da repertori della tradizione scritta e orale con consapevolezza interpretativa, sia nella restituzione dei processi formali sia nella capacità di attribuzione di senso;

la capacità di produrre autonome elaborazioni di materiali sonori, pur all'interno di griglie predisposte;

l'acquisizione di abilità in ordine alla lettura ritmica e intonata e di conoscenze di base della teoria musicale;

un primo livello di consapevolezza del rapporto tra organizzazione dell'attività senso-motoria legata al proprio strumento e formalizzazione dei propri stati emotivi;

un primo livello di capacità performative con tutto ciò che ne consegue in ordine alle possibilità di controllo del proprio stato emotivo in funzione dell'efficacia della comunicazione.

4. Contenuti fondamentali.

I contenuti delle singole specificità strumentali che devono essere perseguiti sono:

ricerca di un corretto assetto psico-fisico: postura, percezione corporea, rilassamento, respirazione, equilibrio in situazioni dinamiche, coordinamento;

autonoma decodificazione allo strumento dei vari aspetti delle notazioni musicali: ritmico, metrico, frastico, agogico, dinamico, timbrico, armonico:

padronanza dello strumento sia attraverso la lettura sia attraverso l'imitazione e l'improvvisazione, sempre opportunamente guidata:

lettura ed esecuzione del testo musicale che dia conto, a livello interpretativo, della comprensione e del riconoscimento dei suoi parametri costitutivi:

acquisizione, da parte degli alunni, di un metodo di studio basato sull'individuazione dell'errore e della sua correzione;

promozione della dimensione ludico-musicale attraverso la musica di insieme e la conseguente interazione di gruppo.

La capacità di lettura va rinforzata dalla «lettura a prima vista» e va esercitata non soltanto sulla notazione tradizionale ma anche su quelle che utilizzano altri codici, con particolare riferimento a quelli più consoni alle specificità strumentali.

Altri obiettivi di apprendimento e contenuti fondamentali sono specifici per i singoli strumenti per cui si rinvia alle successive indicazioni.

5. Competenze e criteri di valutazione.

L'insegnamento strumentale concorre, attraverso una programmata integrazione tra le discipline musicali, alla costituzione della competenza musicale generale che si fonda su:

il riconoscimento e la descrizione degli elementi fondamentali della sintassi musicale:

il riconoscimento e la descrizione di generi musicali, forme elementari e semplici condotte compositive;

la capacità di collocare in ambito storico-stilistico gli eventi musicali praticati;

la produzione e/o la riproduzione di melodie attraverso il mezzo vocale con il supporto della lettura ritmica e intonata.

Lo studio strumentale, a sua volta, si fonda su:

capacità di lettura allo strumento, intesa come capacità di correlazione segno (con tutte le valenze semantiche che comporta nel linguaggio musicale) gesto - suono;

uso e controllo dello strumento nella pratica individuale e collettiva, con particolare riferimento ai riflessi - determinati dal controllo della postura e dallo sviluppo sensomotorio - sull'acquisizione delle tecniche specifiche;

capacità di esecuzione e ascolto nella pratica individuale e collettiva, ossia livello di sviluppo dei processi di attribuzione di senso e delle capacità organizzative dei materiali sonori;

esecuzione, interpretazione ed eventuale elaborazione autonoma allo strumento del materiale sonoro, laddove anche l'interpretazione può essere intesa come livello di sviluppo delle capacità creative.

Fermi restando gli obiettivi e le indicazioni programmatiche definite per le singole specialità strumentali, la verifica dei risultati del percorso didattico relativo all'insegnamento strumentale si basa sull'accertamento di una competenza intesa come dominio, ai livelli stabiliti, del sistema operativo del proprio strumento in funzione di una corretta produzione dell'evento musicale rispetto ai suoi parametri costitutivi: struttura frastica e metro-ritmica e struttura melodico-armonica con le relative connotazioni agogico-dinamiche.

I processi di valutazione dovranno comunque ispirarsi ai criteri generali della valutazione formativa propria della scuola media.

6. Esemplificazioni metodologiche.

Gli strumenti metodologici che seguono hanno un valore prevalentemente indicativo nel rispetto dell'autonomia di progettazione e programmazione delle singole scuole.

Posto che:

le diverse caratteristiche organologiche degli strumenti implicano una diversa progressione nell'acquisizione delle tecniche specifiche, con tempi differenziati nella possibilità di accesso diretto alle categorie musicali indicate negli orientamenti formativi;

in un triennio tali possibilità sono oggettivamente limitate; nella fascia d'età della scuola media si avviano più strutturate capacità di astrazione e problematizzazione; la pratica della musica d'insieme si pone come strumento metodologico privilegiato. Infatti l'evento musicale prodotto da un insieme ed opportunamente progettato sulla base di differenziate capacità operativo-strumentali, consente, da parte degli alunni, la partecipazione all'evento stesso, anche a prescindere dal livello di competenza strumentale raggiunto.

L'accesso alle categorie fondanti il linguaggio musicale e al suo universo trova quindi un veicolo in una viva e concreta esperienza che può essere più avanzata, sul piano musicale, di quanto non possa esserlo quella riferita alla sola pratica individuale.

Particolare attenzione va data alla pratica vocale adeguatamente curata a livello del controllo della fonazione, sia come mezzo più immediato per la partecipazione all'evento musicale e per la sua produzione, sia come occasione per accedere alla conoscenza della notazione e della relativa teoria al fine di acquisire dominio nel campo della lettura intonata. La competenza ritmica, oltre ad essere assunta mediante il controllo dei procedimenti articolatorî propri dei vari strumenti, deve essere incrementata da una pratica fonogestuale individuale e collettiva sostenuta dalla capacità di lettura. In tale prospettiva metodologica la pratica del solfeggio viene sciolta nella più generale pratica musicale.

Anche l'ascolto va inteso come risorsa metodologica, tanto all'interno dell'insegnamento strumentale, quanto nella musica d'insieme

In particolare è finalizzato a sviluppare capacità di controllo ed adeguamento ai modelli teorici basati sui parametri fondamentali della musica rivelandosi mezzo indispensabile per la riproduzione orale e/o scritta di strutture musicali di varia complessità. Esso deve inoltre tendere a sviluppare capacità discriminative e comparative delle testimonianze musicali più significative, capacità utili, nella pratica strumentale, alla riproduzione di modelli esecutivo-interpretativi.

Altra risorsa metodologicamente efficace può essere l'apporto delle tecnologie elettroniche e multimediali. L'adozione mirata e intellettualmente sorvegliata di strumenti messi a disposizione dalle moderne tecnologie può costituire un incentivo a sviluppare capacità creativo-elaborative senza che queste vengano vincolate al dominio tecnico di strumenti musicali che richiedono una avanzata capacità di controllo.

Gli strumenti metodologici suggeriti presuppongono una condizione generale di infra ed interdisciplinarità. Da una parte infatti, l'apprendimento strumentale integrato con quello dell'educazione musicale e della teoria e lettura della musica configura un processo di apprendimento musicale unitario, dall'altra le articolazioni della dimensione cognitiva messe in gioco da questo processo attivano relazioni con altri apprendimenti del curricolo, realizzando la condizione per l'interdisciplinarità.

7. STRUMENTI MUSICALI E INDICAZIONI PROGRAMMATICHE.

Il perseguimento degli obiettivi sotto indicati si articolerà sia in attività individuali sia in attività collettive (piccoli gruppi, musica d'insieme): le abilità via via raggiunte andranno utilizzate sin dai livelli più elementari con finalità espressive e comunicative, e consolidate attraverso l'integrazione di conoscenze acquisite nell'ambito della teoria musicale e della lettura ritmica e intonata. Tali conoscenze potranno essere assunte in percorsi temporali diversi da quelli necessari al raggiungimento degli obiettivi degli specifici insegnamenti strumentali.

La successione degli obiettivi verrà stabilita dagli insegnanti in modo da determinare un percorso graduale che tenga conto delle caratteristiche e delle potenzialità dei singoli alunni.

I contenuti fondamentali dovranno essere selezionati tenendo conto dell'approccio agli stili e alle forme, e della distinzione dei linguaggi.

Esercizi e studi finalizzati all'acquisizione di specifiche abilità tecniche possono rientrare nel percorso metodologico e didattico di ciascun insegnante che terrà comunque conto delle innovazioni della didattica strumentale.

Flauto:

acquisizione e sviluppo della tecnica di respirazione attraverso il controllo e la consapevolezza dei processi inspiratorio ed espiratorio;

acquisizione della tecnica di emissione nei tre registri e progressivo sviluppo di una buona sonorità, della capacità di controllo del suono e di intonazione nelle diverse situazioni timbriche e dinamiche e nei cambi di registro:

acquisizione consapevole della funzione dei segni dinamici, agogici ed espressivi e loro realizzazione;

acquisizione del controllo della postura e della posizione della mano:

conoscenza delle posizioni cromatiche dello strumento nei tre registri e acquisizione di una sicura tecnica «digitale» (precisione nella coordinazione dei movimenti e sviluppo del controllo delle diverse velocità);

controllo consapevole delle «articolazioni» (uso del legato e staccato, qualità e velocità dello staccato, utilizzo dei diversi tipi di staccato e delle combinazioni di staccato e legato);

approccio all'esecuzione di abbellimenti (acciaccature e appoggiature, mordenti, gruppetti e trilli);

esplorazione e capacità di utilizzo delle diverse possibilità timbriche dello strumento, anche in relazione ad alcune delle moderne tecniche compositive.

Alla fine del triennio gli allievi dovranno saper eseguire con consapevolezza brani solistici e d'insieme appartenenti a diversi generi, epoche, stili, di difficoltà tecnica adeguata al percorso compiuto.

Il livello minimo di tecnica strumentale che l'allievo dovrà aver acquisito prevede i seguenti contenuti:

principali figurazioni ritmiche in tempi semplici e composti; utilizzo dell'estensione di 2 ottave con passaggi diatonici e cromatici;

staccato e legato;

variazioni dinamiche e agogiche.

Oboe:

impostazione e rafforzamento del labbro in rapporto all'uso dell'ancia;

acquisizione e sviluppo della tecnica di respirazione attraverso il controllo e la consapevolezza dei processi inspiratorio ed espiratorio;

acquisizione della tecnica d'emissione: suoni fondamentali e controllo dell'intonazione;

acquisizione del controllo della postura e della chiusura dei fori;

acquisizione consapevole della funzione dei segni dinamici, agogici ed espressivi e loro realizzazione;

conoscenza delle posizioni cromatiche nella completa estensione dello strumento; posizioni secondarie: fa seconda, fa a forcella, seconda posizione con la mano sinistra, tutte le posizioni compresi i trilli e le note acute:

controllo consapevole delle articolazioni;

acquisizione della tecnica del vibrato;

conoscenza ed eventuale uso delle nuove tecniche strumentali: note multiple, ecc.

Alla fine del triennio gli allievi dovranno saper eseguire con consapevolezza brani solistici e d'insieme appartenenti a diversi generi, epoche, stili, di difficoltà tecnica adeguata al percorso compiuto.

Il livello minimo di tecnica strumentale che l'allievo dovrà aver acquisito prevede i seguenti contenuti:

principali figurazioni ritmiche in tempi semplici e composti; utilizzo dell'estensione di 2 ottave con passaggi diatonici e cromatici:

staccato e legato;

variazioni dinamiche e agogiche.

Clarinetto:

acquisizione e sviluppo della tecnica di respirazione attraverso il controllo e la consapevolezza dei processi inspiratorio ed espiratorio;

acquisizione della tecnica di emissione dei suoni fondamentali e del passaggio agli armonici naturali. Controllo della intonazione;

acquisizione consapevole della funzione dei segni dinamici, agogici ed espressivi e loro realizzazione;

conoscenza delle posizioni cromatiche nella completa estensione dello strumento;

esplorazione e capacità di utilizzo delle diverse possibilità timbriche dello strumento, anche in relazione ad alcune delle moderne tecniche compositive.

Alla fine del triennio gli allievi dovranno saper eseguire con consapevolezza brani solistici e d'insieme appartenenti a diversi generi, epoche, stili, di difficoltà tecnica adeguata al percorso compiuto. Il livello minimo di tecnica strumentale che l'allievo dovrà aver acquisito prevede i seguenti contenuti:

principali figurazioni ritmiche in tempi semplici e composti; utilizzo di tutta l'estensione dello strumento con passaggi diatonici e cromatici;

staccato e legato;

variazioni dinamiche e agogiche.

Saxofono:

acquisizione e sviluppo della tecnica di respirazione attraverso il controllo e la consapevolezza dei processi inspiratorio ed espiratorio:

acquisizione della tecnica di emissione dei suoni fondamentali e del passaggio agli armonici naturali. Controllo della intonazione;

acquisizione consapevole della funzione dei segni dinamici, agogici ed espressivi e loro realizzazione;

conoscenza delle posizioni cromatiche nella completa estensione dello strumento;

esplorazione e capacità di utilizzo delle diverse possibilità timbriche dello strumento, anche in relazione ad alcune delle moderne tecniche compositive.

Alla fine del triennio gli allievi dovranno saper eseguire con consapevolezza brani solistici e d'insieme appartenenti a diversi generi, epoche, stili, di difficoltà tecnica adeguata al percorso compiuto.

Il livello minimo di tecnica strumentale che l'allievo dovrà aver acquisito prevede i seguenti contenuti:

principali figurazioni ritmiche in tempi semplici e composti; utilizzo di tutta l'estensione dello strumento con passaggi diatonici e cromatici;

staccato e legato;

variazioni dinamiche e agogiche.

Fagotto:

impostazione e rafforzamento del labbro in rapporto all'uso dell'ancia;

acquisizione e sviluppo della tecnica di respirazione attraverso il controllo e la consapevolezza dei processi inspiratorio ed espiratorio;

acquisizione della tecnica d'emissione: suoni fondamentali e controllo dell'intonazione;

acquisizione del controllo della postura e della chiusura dei fori:

acquisizione consapevole della funzione dei segni dinamici, agogici ed espressivi e loro realizzazione;

conoscenza delle posizioni cromatiche nella completa estensione dello strumento;

controllo consapevole delle articolazioni;

acquisizione della tecnica del vibrato;

conoscenza ed eventuale uso delle nuove tecniche strumentali.

Alla fine del triennio gli allievi dovranno saper eseguire con consapevolezza brani solistici e d'insieme appartenenti a diversi generi, epoche, stili, di difficoltà tecnica adeguata al percorso compiuto.

Il livello minimo di tecnica strumentale che l'allievo dovrà aver acquisito prevede i seguenti contenuti:

principali figurazioni ritmiche in tempi semplici e composti; utilizzo di tutta l'estensione con passaggi diatonici e cromatici; staccato e legato;

variazioni dinamiche e agogiche.

Corno.

acquisizione di una adeguata impostazione strumentale con particolare riguardo alla naturale impostazione del bocchino sulle labbra;

sviluppo della muscolatura labiale attraverso esercitazione di «buzzing» senza e con il bocchino;

acquisizione e sviluppo della tecnica di respirazione attraverso il controllo e la consapevolezza dei processi inspiratorio ed espiratorio;

acquisizione della tecnica di emissione: suoni naturali ed armonici e controllo dell'intonazione;

acquisizione consapevole della funzione dei segni dinamici, agogici ed espressivi e loro realizzazione e interpretazione (crescendo, diminuendo, accelerando, legato, staccato);

ampliamento dell'estensione attraverso lo sviluppo degli armonici sulle 7 posizioni;

conoscenza ed eventuale uso delle nuove tecniche strumentali (frullato, glissato, sordine, suoni chiusi, suoni d'eco);

conoscenza delle scale maggiori e minori fino a tre alterazioni; esecuzione di brani solistici e di insieme nelle tonalità maggiori fino a tre alterazioni, esecuzioni di semplici brani a prima vista.

Alla fine del triennio gli allievi dovranno saper eseguire con consapevolezza brani solistici e d'insieme appartenenti a diversi generi, epoche, stili, di difficoltà tecnica adeguata al percorso compiuto.

Il livello minimo di tecnica strumentale che l'allievo dovrà aver acquisito prevede i seguenti contenuti:

utilizzo delle prime tre posizioni del corno in fa;

principali figurazioni ritmiche in tempi semplici e composti; staccato e legato;

variazioni dinamiche e agogiche.

Tromba

acquisizione di una adeguata impostazione strumentale con particolare riguardo alla naturale impostazione del bocchino sulle labbra;

sviluppo della muscolatura labiale attraverso esercitazione di «buzzing» senza e con il bocchino;

acquisizione e sviluppo della tecnica di respirazione attraverso il controllo e la consapevolezza dei processi inspiratorio ed espiratorio;

acquisizione della tecnica di emissione: suoni naturali ed armonici e controllo dell'intonazione;

acquisizione consapevole della funzione dei segni dinamici, agogici ed espressivi e loro realizzazione e interpretazione (crescendo, diminuendo, staccato: vari tipi, legato, accelerando, rallentando, ecc...):

ampliamento dell'estensione attraverso lo sviluppo degli armonici sulle 7 posizioni;

conoscenza ed eventuale uso delle nuove tecniche strumentali: frullato, glissato e utilizzo delle sordine;

conoscenza delle scale maggiori e minori fino a tre alterazioni; esecuzione di brani solistici e di insieme nelle tonalità maggiori fino a tre alterazioni, esecuzioni di semplici brani a prima vista.

Alla fine del triennio gli allievi dovranno saper eseguire con consapevolezza brani solistici e d'insieme appartenenti a diversi generi, epoche, stili, di difficoltà tecnica adeguata al percorso compiuto.

Il livello minimo di tecnica strumentale che l'allievo dovrà aver acquisito prevede i seguenti contenuti:

principali figurazioni ritmiche in tempi semplici e composti; utilizzo di tutte le 7 posizioni e relativi armonici nell'ambito dell'estensione di 2 ottave;

staccato e legato;

variazioni dinamiche e agogiche.

Chitarra:

padronanza del tocco appoggiato e libero della mano destra e relative capacità di variarne gli aspetti dinamici e timbrici;

esecuzione d'arpeggi di vari tipi anche con posizioni accordali di mano sinistra;

utilizzo e controllo delle note simultanee con e senza il pollice; conoscenza ed uso degli accordi nelle tonalità più agevoli anche con l'inserimento del barrèe;

conoscenza ed utilizzo consapevole delle posizioni dalla prima in avanti:

uso consapevole della diteggiatura di entrambe le mani;

esplorazione ed utilizzo delle possibilità timbriche e dinamiche dello strumento (pizzicati, glissandi, armonici, percussioni, suoni legati-staccati, ecc...).

Alla fine del triennio gli allievi dovranno saper eseguire con consapevolezza brani solistici e d'insieme appartenenti a diversi generi, epoche, stili, di difficoltà tecnica adeguata al percorso compiuto.

Il livello minimo che l'allievo dovrà aver acquisito prevede la capacità di eseguire brani solistici nelle tonalità più agevoli, almeno a due voci, anche con semplici cambi di posizioni, contenenti le principali figurazioni ritmiche.

Arpa:

conoscenza ed uso degli arpeggi nelle tonalità più agevoli; conoscenza ed uso delle scale nelle tonalità più agevoli; conoscenza ed uso degli accordi;

preparazione delle ottave;

esplorazione ed utilizzo delle possibilità timbriche e dinamiche dello strumento (suoni smorzati e strisciati - suoni armonici);

conoscenza ed uso del movimento dei pedali nelle tonalità più agevoli.

Alla fine del triennio gli allievi dovranno saper eseguire con consapevolezza brani solistici e d'insieme appartenenti a diversi generi, epoche, stili, di difficoltà tecnica adeguata al percorso compiuto.

Il livello minimo che l'allievo dovrà aver acquisito prevede la capacità di eseguire brani solistici nelle tonalità più agevoli, contenenti le principali figurazioni ritmiche.

Pianoforte:

tutte le abilità pianistiche sotto elencate vanno intese come comprensive degli aspetti dinamici, timbrici e delle varie modalità d'attacco del tasto e uso dei pedali:

mano chiusa (dita su gradi congiunti): scale, abbellimenti, cinque note non consecutive, note ribattute, glissandi;

mano aperta (dita su gradi disgiunti): arpeggi, passaggi per gradi disgiunti;

bicordi e accordi: terze, seste, ottave, altri bicordi, accordi, clusters;

salti: note singole, bicordi, ottave, accordi, clusters.

Alla fine del triennio l'alunno dovrà saper leggere a prima vista musiche tratte dai primi metodi per pianoforte e dovrà saper eseguire con consapevolezza interpretativa almeno una composizione tratta dal repertorio solistico o d'insieme per ciascuna delle seguenti aree:

danza (ad esempio: F. Schubert, Ländler e Valzer; B. Bartòk, For children, ecc.);

pezzo di carattere (ad esempio: R. Schumann, Album per la gioventù; S. Prokofiev, Music for children; una canzone o standard jazzistico con sigle realizzate dall'alunno, ecc.);

forme polifoniche e forme-sonata (ad esempio: J.S. Bach, Preludi e fughette; F.J. Haydn, Divertimenti; L. van Beethoven, Sonatine, ecc.);

variazioni (Variazioni facili di Mozart e di Beethoven, Variazioni facili di autori del '900, ecc.).

PERCUSSIONI

(tamburo, timpani, xilofono, vibrafono)

Tamburo:

primi rudiments al tamburo con impostazione tradizionale o moderna; precisione ritmica nell'esecuzione dei gruppi irregolari e nei cambi di tempo; controllo tecnico nelle varie dinamiche e controllo della qualità sonora; facili letture a prima vista.

Timpani.

controllo della dinamica e della timbrica sui timpani (coppia centrale di 26 e 29 pollici); controllo dell'intonazione; tecnica del rullo nelle varie dinamiche e primi facili cambi di intonazione e di tempi; incroci e tecnica stoppaggio delle pelli; facili letture a prima vista.

Xilofono:

esecuzione delle scale maggiori o minori, arpeggi in tutte le tonalità; tecnica del trillo; controllo delle dinamiche; studio di facili composizioni o trascrizioni tratte dal repertorio di altri strumenti di diverse epoche e stili; facili letture a prima vista.

Vibrafono:

tecnica delle quattro bacchette (burton grip oppure musser oppure stevens grip); scale maggiori e minori; divaricazioni bacchette (double sticking dampening); studio di facili composizioni tratte dal repertorio per chitarra o liuto; facili letture a prima vista anche a struttura polifonica.

Alla fine del triennio gli alunni dovranno saper eseguire con consapevolezza interpretativa brani facili per ensemble di percussioni e piccole composizioni per set-up o per strumento unico con o senza accompagnamento di un altro strumento.

Il livello minimo di tecnica strumentale che l'alunno dovrà avere acquisito prevede i seguenti contenuti:

impostazione su tutti gli strumenti e conoscenza delle varie tecniche;

controllo dinamico:

buona precisione ritmica e di intonazione.

Violino:

condotta dell'arco nelle sue diverse parti;

controllo dell'arco volto ad ottenere differenti intensità;

controllo dell'arco volto ad ottenere differenze timbriche (più o meno vicino al ponticello o alla tastiera);

padronanza dei principali colpi d'arco dei due ambiti: legato, staccato.

Queste abilità andranno perseguite e mantenute anche con difficoltà crescenti della mano sinistra curando la corretta coordinazione:

conoscenza delle diverse applicazioni delle dita in prima posizione e controllo dell'intonazione;

conoscenza delle diverse posizioni e controllo dell'intonazione; controllo dell'intonazione in successione dei suoni per gradi conglunti (scale) e non e con l'utilizzo di diverse applicazioni delle

controllo del movimento, della condotta dell'arco e dell'intonazione nei cambi di posizione;

esplorazione e capacità d'utilizzo delle possibilità timbriche dello strumento (es. diversi tipi di pizzicato, glissando, suoni armonici ecc ...);

controllo dell'arco e dell'intonazione nelle corde doppie e primi elementi di polifonia.

Alla fine del triennio gli allievi dovranno saper eseguire con consapevolezza brani solistici e d'insieme appartenenti a diversi generi, epoche, stili, di difficoltà tecnica adeguata al percorso compiuto.

Il livello minimo di tecnica strumentale che l'allievo dovrà aver acquisito prevede i seguenti contenuti:

principali figurazioni ritmiche in tempi semplici e composti; utilizzo della prima posizione con diverse applicazioni delle

legatura su una e più corde;

staccato;

variazioni dinamiche e agogiche.

Violoncello:

condotta dell'arco nelle sue diverse parti;

controllo dell'arco volto ad ottenere differenti intensità;

controllo dell'arco volto ad ottenere differenze timbriche (più o meno vicino al ponticello o alla tastiera);

padronanza dei principali colpi d'arco dei due ambiti: legato, staccato.

Queste abilità andranno perseguite e mantenute anche con difficoltà crescenti della mano sinistra curando la corretta coordinazione;

conoscenza delle diverse applicazioni delle dita in una posizione e controllo dell'intonazione;

conoscenza delle diverse posizioni e controllo dell'intonazione; controllo dell'intonazione in successione dei suoni per gradi congiunti (scale) e non e con l'utilizzo di diverse applicazioni delle dita;

controllo del movimento, della condotta dell'arco e dell'intonazione nei cambi di posizione;

esplorazione e capacità d'utilizzo delle possibilità timbriche dello strumento (es. diversi tipi di pizzicato, glissando, suoni armonici ...):

controllo dell'arco e dell'intonazione nelle corde doppie e primi elementi di polifonia.

Alla fine del triennio gli allievi dovranno saper eseguire con consapevolezza brani solistici e d'insieme appartenenti a diversi generi, epoche, stili, di difficoltà tecnica adeguata al percorso compiuto.

Il livello minimo di tecnica strumentale che l'allievo dovrà aver acquisito prevede i seguenti contenuti:

principali figurazioni ritmiche in tempi semplici e composti; utilizzo della prima posizione con diverse applicazioni delle ita:

legatura su una e più corde;

staccato;

variazioni dinamiche e agogiche.

Fisarmonica:

esplorazione delle caratteristiche tecniche e timbriche dello strumento;

acquisizione consapevole delle funzioni della tastiera e dei bassi;

acquisizione della tecnica strumentale di base e coordinamento delle mani, anche in rapporto alle diverse funzioni della tastiera e dei bassi:

conoscenza e uso dei bassi cromatici;

conoscenza delle scale maggiori e minori armoniche e melodiche, per moto retto a due ottave, fino a tre alterazioni, con mano sinistra a bassi standard;

conoscenza delle scale cromatiche, uso delle note ribattute, dei glissandi, clusters, etc.;

conoscenza ed uso dei segni dinamici, agogici ed espressivi di uso più comune e loro realizzazione sullo strumento;

sviluppo della tecnica strumentale, anche in relazione alle moderne tecniche compositive.

Alla fine del triennio gli allievi dovranno saper leggere a prima vista musiche tratte dai primi metodi per fisarmonica e dovranno saper eseguire con consapevolezza interpretativa almeno una composizione tratta dal repertorio solistico o d'insieme per ciascuna delle seguenti aree:

composizioni originali per fisarmonica;

trascrizioni di facili brani tratti dal repertorio clavicembalistico;

brani polifonici (ad es.: Pozzoli, Kunz, Piccoli canoni - Bartòk, Microkosmos, etc);

altre composizioni di genere diverso, con difficoltà tecnica adeguata agli studi compiuti.

99A8267

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 agosto 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Berbenno di Valtellina dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione e sopralzo di un edificio da parte dei signori Bassi Franco e Monica. (Deliberazione n. VI/44725).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-bis della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero ope legis in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-ter della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale, con deliberazione n. VI/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-ter della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte della giunta regionale del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-ter della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro

individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 11 giugno 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Berbenno di Valtellina (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-ter della legge n. 431/1985 da parte dei sigg. Bassi Franco e Monica per ristrutturazione e sopralzo edificio;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

- 1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Berbenno di Valtellina (Sondrio), foglio 6, mappale n. 281, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per ristrutturazione e sopralzo di edificio;
- 2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
- 3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 5 agosto 1999

Il segretario: Sala

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 agosto 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Lovero dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione di un fabbricato da parte del sig. Marchesi Remo. (Deliberazione n. VI/44726).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-bis della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero ope legis in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-ter della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale, con deliberazione n. VI/43479 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-ter della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte della giunta regionale del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-ter della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 24 giugno 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Lovero (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-ter della legge n. 431/1985 da parte del sig. Marchesi Remo per ristrutturazione fabbricato in località Stavello;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

- 1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Lovero (Sondrio), foglio 27, mappale n. 195, 196, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per ristrutturazione di edificio;
- 2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
- 3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 5 agosto 1999

Il segretario: Sala

99A8270

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 agosto 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Postalesio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione di una baita in località Calibio da parte del comune medesimo. (Deliberazione n. VI/44727).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-bis della

legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale, con deliberazione n. VI/43749 del 18 luglio 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-ter della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte della giunta regionale del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-ter della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 2 luglio 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Postalesio (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-ter della legge n. 431/1985 per la ristrutturazione di una baita in località Calibio;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

- 1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Postalesio (Sondrio), foglio 1, mappale n. 10, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione di una baita in località Calibio;
- 2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/ 3859 del 10 dicembre 1985;
- 3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 5 agosto 1999

Il segretario: Sala

99A8271

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 agosto 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Santa Maria Rezzonico dall'ambito territoriale n. 4, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione di un edificio esistente da parte del sig. Valenti Adelfio. (Deliberazione n. VI/44728).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357:

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-bis della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero ope legis in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-ter della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale, con deliberazione n. VI/43749 del 18 luglio 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regio-

nale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-ter della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte della giunta regionale del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-ter della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 3 giugno 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Santa Maria Rezzonico (Como), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-ter della legge n. 431/1985 da parte del sig. Valenti Adelfio per la ristrutturazione di un edificio esistente:

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

- 1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Santa Maria Rezzonico (Como), mappali numeri 11412, 18358, dall'ambito territoriale n. 4, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione di un edificio esistente;
- 2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 4, individuato con la predetta deliberazione n. IV/ 3859 del 10 dicembre 1985;
- 3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 5 agosto 1999

Il segretario: Sala

99A8272

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 agosto 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Darfo Boario Terme dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un sentiero montano in località Cervera da parte del sig. Pianta Giacomo. (Deliberazione n. VI/44729).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-bis della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a individuato considerati tale che ur curare un ambientale paesistico;

specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale, con deliberazione n. VI/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-ter della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte della giunta regionale del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-ter della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 14 aprile 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Darfo Boario Terme (Brescia), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-ter della legge n. 431/1985 da parte del sig. Pianta Giacomo per la realizzazione di un sentiero montano in località Cervera;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Darfo Boario Terme (Brescia), foglio n. 26, mappali numeri 2611, 2711, 3261, 3277, 4542, 4670, 4677, 5069, 5070, dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un sentiero montano in località Cervera;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/ 3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 5 agosto 1999

Il segretario: Sala

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 agosto 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Monno dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione di un fabbricato rurale per la realizzazione di agriturismo da parte del sig. Antonioli Innocenzo. (Deliberazione n. VI/44730).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-bis della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero ope legis in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-ter della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale, con deliberazione n. VI/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-ter della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte della giunta regionale del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-ter della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 24 giugno 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Monno (Brescia), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-ter della legge n. 431/1985 da parte del sig. Antonioli Innocenzo per la ristrutturazione di un fabbricato rurale per la realizzazione di agriturismo in località Mortirolo-Andreolo;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

- 1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Monno (Brescia), foglio n. 5, mappali numeri 20, 22, 18, 21, 53, dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione di un fabbricato rurale per la realizzazione di agriturismo;
- 2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/ 3859 del 10 dicembre 1985;
- 3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 5 agosto 1999

Il segretario: Sala

99A8274

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 agosto 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione di un edificio da parte del sig. Galli Francesco. (Deliberazione n. VI/44731).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-bis della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a

specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale, con deliberazione n. VI/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-ter della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte della giunta regionale del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-ter della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 11 giugno 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Livigno (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-ter della legge n. 431/1985 da parte del sig. Galli Francesco per la ristrutturazione di un edificio;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

- 1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno (Sondrio), foglio n. 49, mappali numeri 322, 325, 350, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione di un edificio;
- 2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/ 3859 del 10 dicembre 1985;
- 3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 5 agosto 1999

Il segretario: Sala

99A8275

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 agosto 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Artogne dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per adeguamento dell'impianto di depurazione del complesso «Le Baite» in località Bassinale da parte della Alpiaz S.p.a. (Deliberazione n. VI/44732).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-bis della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero ope legis in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-ter della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale, con deliberazione n. VI/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico

regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-ter della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'approvazione della giunta regionale del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-ter della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 1º giugno 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Artogne (Brescia), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-ter della legge n. 431/1985 da parte della Alpiaz S.p.a. per adeguamento dell'impianto di depurazione del complesso «Le Baite» in località Bassinale;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

- 1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Artogne (Brescia), foglio n. 15/21, mappale n. 2877, dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per adeguamento dell'impianto di depurazione del complesso «Le Baite» in località Bassinale da parte della Alpiaz S.p.a.;
- 2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/ 3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 5 agosto 1999

Il segretario: Sala

99A8276

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

CIRCOLARE 4 agosto 1999, n. 9.

Settore ovino: modalità di applicazione del premio a favore dei produttori di carni ovi-caprine.

Agli assessorati regionali all'agricoltura All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.)

Al Ministero della sanità - Dipartimento servizi veterinari

Alle organizzazioni professionali

Con la presente circolare, che integra e sostituisce relativamente alla sezione II - settore ovino e caprino la circolare n. 1 del 23 gennaio 1999, si forniscono tutte le indicazioni e i chiarimenti necessari per la prosecuzione della gestione nazionale del regime di premio a favore dei produttori di carni ovi-caprine in applicazione del regolamento C.E. n. 2467/98.

I premi di cui alla presente circolare rimangono assoggettati alle disposizioni del regolamento CEE n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, con il quale è stato istituito un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari, alla direttiva del Consiglio 92/102/CEE, del 27 novembre 1992, con la quale sono state impartite disposizioni relative all'identificazione e alla registrazione del gregge.

Si reputa opportuno anche disciplinare tutte le operazioni di registrazione dei richiedenti il premio e di individuazione e controllo degli animali, e quanto altro necessario ad una immediata osservanza dei regolamenti comunitari sopra richiamati, come pure dei regolamenti di applicazione della Commissione n. 3887/92 e n. 1678/98.

Possono beneficiare dei contributi comunitari esclusivamente i responsabili di aziende, così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1996, n. 317, e successive modifiche, in pos-

sesso di partita IVA, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, e di regolare iscrizione all'anagrafe delle aziende zootecniche.

1. Presentazione delle domande di premio e di premio supplementare previsto dal regolamento CEE 1323/90.

Possono beneficiare del premio i produttori che siano in possesso di diritti al premio alla data di presentazione della domanda.

Le domande per l'ottenimento del premio alla pecora e/o capra e del premio supplementare previsto dal regolamento CEE n. 1323/90 devono essere presentate dai produttori, così come definiti all'art. 1 del regolamento CEE n. 3493/90.

Le domande devono essere compilate su modello stampato e distribuito a cura dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A. L'A.I.M.A. può accettare solo le domande redatte su moduli conformi e relativi alla campagna corrente.

Salvo casi eccezionali, per l'autentica della firma si fa riferimento alle norme stabilite dalle leggi n. 127/1997, n. 191/1998 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998.

Comunque l'A.I.M.A., nell'ambito della sua autonomia funzionale, prevede diverse forme di identificazione e di responsabilizzazione dei sottoscrittori.

Le associazioni dei produttori presentano domanda unica con firma autenticata di tutti gli aderenti che rispondano alla definizione di produttore su modello prestampato dall'A.I.M.A. recante moduli suppletivi riportanti la composizione dell'associazione stessa.

Per l'eventuale acquisizione della certificazione antimafia l'A.I.M.A. provvederà a conformarsi alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 3 giugno 1998 recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia.

Coloro che intendono richiedere il premio supplementare ai sensi del regolamento CEE n. 1323/90, le cui aziende ricadano parzialmente e comunque per almeno il 50% in zone svantaggiate così come definite dalla direttiva CEE n. 75/268, articoli 3, 4 e 5, debbono presentare domanda di compensazione al reddito.

La domanda di compensazione al reddito deve essere redatta secondo le disposizioni impartite entro i termini prescritti dalla specifica normativa e dallo stesso soggetto (persona fisica/giuridica) che presenta la domanda di premio, salvo casi particolari debitamente motivati e documentati. Anche i produttori che facciano uso comune di superfici pubbliche sono tenuti a presentare la domanda di compensazione al reddito riportando la porzione di superficie da essi utilizzata, evidenziando la colonna «casi particolari» ed allegando l'attestazione dell'ente od organismo proprietario delle superfici in causa.

Le richieste di premio devono pervenire nel periodo compreso tra il 5 gennaio e le ore 18 del 25 gennaio in originale, all'A.I.M.A. - casella postale n. 2280 Roma AD, a mezzo raccomandata postale o mediante consegna effettuata direttamente agli sportelli dell'A.I.M.A. - Via Palestro, 81 - 00185 Roma, ed in copia all'assessorato regionale all'agricoltura competente per territorio.

Le domande di premio riguardanti meno di 10 pecore e/o capre debbono essere respinte.

2. Animali ammissibili al premio.

a) Il premio può essere erogato per le pecore e/o capre che rispondano alla definizione di cui all'art. I del regolamento CEE n. 3493/90, e cioè «tutte le femmine della specie ovina e/o caprina che abbiano partorito almeno una volta o che abbiano almeno 12 mesi di età». Sono ammissibili al beneficio dell'aiuto comunitario gli animali in possesso di tali requisiti entro l'ultimo giorno di permanenza obbligatoria in azienda (100 giorni a decorrere dall'ultimo giorno utile compreso per la presentazione della domanda prevista al paragrafo precedente) e che sono debitamente registrati sull'apposito registro previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 317 del 30 aprile 1996 e dalla circolare n. 11 del 14 agosto 1996 del Ministero della sanità.

3. Calcolo del premio.

L'importo del premio da erogare viene calcolato:

1) per i produttori di agnelli pesanti, individuati tra coloro che non commercializzino latte o prodotti lattiero-caseari a base di latte di pecora, in funzione della perdita di reddito subita;

2) per i produttori di agnelli leggeri, individuati tra coloro che commercializzino latte di pecora o prodotti derivati, sulla base del premio concesso ai produttori di agnelli pesanti, ridotto del 20%.

4. Transumanza.

I produttori la cui azienda ricada nelle situazioni previste dall'art. 3, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 2385/91, che delimita le zone di pianura ove risiedono le aziende armentizie il cui gregge per tradizione effettua la transumanza in zona svantaggiata per un periodo di almeno novanta giorni consecutivi, e che intendano richiedere il premio supplementare di cui al regolamento CEE n. 1323/90, sono tenuti a corredare la domanda di premio con certificazione, rilasciata dalle autorità locali e/o regionali, che attesti la presenza del gregge per il periodo di novanta giorni succi-

tati in tali zone; le certificazioni in argomento dovranno riferirsi alle due precedenti campagne di commercializzazione.

In assenza della documentazione citata, il premio di cui al regolamento CEE n. 1323/90 non puo essere erogato.

5. Avvio all'ingrasso.

Qualora i produttori di agnelli leggeri intendano avvalersi del disposto dell'art. 5, paragrafo 4, del regolamento CE n. 2467/98, vale a dire prevedano di portare all'ingrasso almeno il 40% degli agnelli nati nelle proprie aziende, al fine di ottenere carcasse pesanti, per le quali i premi devono essere adeguati al 100% dell'importo erogabile, devono presentare regolare domanda di premio.

In tal caso, gli interessati sono tenuti ad inviare all'A.I.M.A. ed agli organismi regionali di controllo dichiarazioni di avvio all'ingrasso distinte per singola partita, che, redatte su modelli prestampati dall'A.I.M.A., possono essere trasmesse dal 15 novembre precedente l'anno per il quale è richiesto il premio sino al 14 novembre dell'anno inerente la campagna in corso.

Le partite di agnelli devono essere tenute all'ingrasso per almeno quarantacinque giorni dopo lo svezzamento e devono raggiungere il peso medio minimo per agnello di 25 kg.

Nella fattispecie, in base a quanto previsto dalla normativà comunitaria, le partite di agnelli avviate all'ingrasso, non possono essere spostate in altra azienda.

Con la presente circolare, che integra e sostituisce relativamente alla sezione II - Settore ovino e caprino la circolare n. 1 del 23 gennaio 1999, si forniscono tutte le indicazioni e i chiarimenti necessari per la prosecuzione della gestione nazionale del regime di premio a favore dei produttori di carni ovi-caprine in applicazione del regolamento C.E. n. 2467/98.

I premi di cui alla presente circolare rimangono assoggettati alle disposizioni del regolamento CEE n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, con il quale è stato istituito un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari, alla direttiva del Consiglio n. 92/102/CEE del 27 novembre 1992, con la quale sono state impartite disposizioni relative all'identificazione e alla registrazione del gregge.

Si reputa opportuno anche disciplinare tutte le operazioni di registrazione dei richiedenti il premio e di individuazione e controllo degli animali, e quanto altro necessario ad una immediata osservanza dei regolamenti comunitari sopra richiamati, come pure dei regolamenti di applicazione della Commissione n. 3887/92 e n. 1678/98.

Possono beneficiare dei contributi comunitari esclusivamente i responsabili di aziende, così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 317 del 30 aprile 1996 e successive modifiche, in possesso di partita I.V.A., ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, e di regolare iscrizione all'anagrafe delle aziende zootecniche.

Qualora l'ingrasso avvenga al di fuori dell'azienda del beneficiario, il responsabile del centro di ingrasso deve ottenere, previa richiesta, il riconoscimento preliminare dell'assessorato all'agricoltura competente per territorio e deve impegnarsi:

a trasmettere al beneficiario tutti i dati necessari per il conseguimento del premio, in particolare: luogo di ingrasso, data di uscita delle partite, peso medio per partita uscita, eventuale perdita di agnelli con indicazione della causa;

a sottoporsi ai controlli;

qualora l'ingrasso avvenga in diversi ovili, a tenere aggiornata, sulla base dei dati comunicati dagli ovili in questione, un quadro centralizzato degli spostamenti giornalieri in entrata ed in uscita delle partite di agnelli tenuti all'ingrasso nei diversi ovili, con l'indicazione del numero dei capi interessati.

Qualora l'ingrassatore non adempia agli obblighi prescritti, il riconoscimento dell'azienda all'ingrasso verrà revocato per la campagna successiva a quella di constatazione dell'inadempienza.

Le partite di agnelli messe all'ingrasso devono essere identificate a norma della direttiva n. 92/102 del Consiglio e ne deve essere redatto apposito registro.

I dichiaranti l'avvio all'ingrasso sono tenuti ad istituire un apposito registro nel quale devono essere riportati tutti i dati relativi agli agnelli da ingrassare, nonché i numeri ed i tipi di identificazione utilizzati per singolo agnello ed eventuali movimenti commerciali dei capi oggetto dell'aiuto comunitario così come disposto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 317/1996.

Al termine dell'ingrasso di ogni partita l'organismo regionale di controllo è tenuto a redigere apposito verbale, in triplice copia, di cui l'originale deve essere trasmesso all'A.I.M.A. entro dieci giorni dall'uscita della relativa partita, copia deve essere consegnata al produttore e copia trattenuta dall'organismo regionale di controllo stesso.

6. Limiti individuali di diritti al premio.

Il numero dei premi da corrispondere per singolo produttore non può superare quello che l'A.I.M.A. ha comunicato quale «limite individuale al premio», fatta salva ogni eventuale successiva assegnazione di diritti provenienti dalla riserva nazionale, oppure acquisiti per acquisto intervenuto tra privati produttori o anche per affitto degli stessi da altri produttori aventi diritto.

L'A.I.M.A., per ogni richiedente l'aiuto comunitario, determina il massimale individuale notificando agli interessati le eventuali variazioni.

7. Riserva nazionale.

La gestione della riserva nazionale è curata dall'A.I.M.A.

I diritti al premio acquisiti senza compenso nella riserva nazionale vanno distribuiti gratuitamente ai produttori che rientrano nei casi specificati all'art. 7, paragrafo 2 del regolamento CE n. 2467/98, secondo le linee guida fornite dall'ex Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

I produttori che intendano avvalersi della disposizione di cui al paragrafo precedente devono presentare all'A.I.M.A. domanda di ottenimento di diritti al

premio su modello prestampato dall'A.I.M.A., entro e non oltre le ore 18 del 30 novembre, motivandone la richiesta.

L'A.I.M.A. provvederà a comunicare agli interessati l'esito delle richieste e l'eventuale numero di diritti attribuiti entro i termini di cui al penultimo comma del successivo punto 8.

8. Trasferimenti dei diritti al premio.

I diritti al premio, attribuiti ad ogni singolo produttore, in relazione agli aiuti concessi nell'anno di riferimento, possono divenire oggetto di trasferimento tramite rapporto diretto tra produttori.

L'A.I.M.A., nella gestione della riserva nazionale, ha cura di tenere una contabilità per i diritti acquisiti nella riserva nazionale ai sensi del regolamento CE numero 2467/98.

Qualora un produttore non utilizzi nel corso di ogni anno almeno il 90% dei diritti, la quota non utilizzata viene riversata nella riserva nazionale, salvo i casi prescritti all'art. 6-bis, paragrafo 2 del regolamento CEE n. 3567/92.

A tal fine viene considerato utilizzo:

- a) il numero di capi ritenuti eleggibili al premio a seguito dei controlli amministrativi;
 - b) la cessione temporanea, da parte del cedente;
- $c)\;\;$ il numero di capi riscontrato a controllo in caso di accertamento.

Si precisa inoltre che, in caso di cessione temporanea, qualora colui che riceve i diritti non utilizzi almeno il 90% della quota a propria disposizione, verranno ritirati in via prioritaria i diritti di sua proprietà e, in subordine, anche quelli ricevuti temporaneamente, fino a copertura della quota non utilizzata.

I produttori che hanno ottenuto dalla riserva nazionale, a titolo gratuito, diritti al premio, non possono cedere alcun diritto in loro possesso, salvo casi eccezionali debitamente giustificati ed autorizzati dall'A.I.M.A., ad altri produttori nel corso dei tre anni civili successivi.

Pertanto, nel 2000 possono essere trasferiti i diritti ottenuti dalla riserva nazionale aventi validità per la campagna 1996; restano invece non trasferibili quelli assegnati con riferimento alle campagne successive.

Il produttore può cedere a qualsiasi titolo la propria azienda, e trasferire al successore tutti i diritti al premio, così come può trasferire totalmente o parzialmente i propri diritti senza il trasferimento dell'azienda, o cedere temporaneamente in tutto o in parte i propri diritti.

La cessione temporanea può riguardare soltanto anni civili interi e almeno il numero di animali precisato all'art. 7, paragrafo 1 del regolamento CEE n. 3567/92. Al termine di ciascun periodo di cessione temporanea, che non può superare tre anni consecutivi, il produttore recupera, salvo in caso di trasferimento definitivo, tutti i suoi diritti per utilizzarli egli stesso per almeno due anni consecutivi. Se il produttore non utilizza almeno il 90% dei suoi diritti nel corso di ciascuno dei due anni suddetti, lo Stato membro, tranne

in casi eccezionali debitamente motivati, ritira anno per anno la quota dei diritti non utilizzati e li versa nella riserva nazionale.

In caso di trasferimento di diritti senza trasferimento dell'azienda, il 10% dei diritti trasferiti deve essere versato senza alcun compenso alla riserva nazionale, per essere poi distribuito gratuitamente ai produttori che presentino domanda di ottenimento di diritti al premio con le modalità sopra descritte.

In caso di trasferimento dei diritti tra aderenti alla stessa associazione, le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano, purché vengano rispettate da parte dei soci le seguenti condizioni:

continuare ad essere aderenti dell'associazione almeno per le tre campagne successive a quella per la quale è stato notificato il trasferimento;

avere lo status di produttore ai sensi dell'art. 1 del regolamento CEE n. 3493/90 e soddisfare gli obblighi previsti all'art. 2 del regolamento CEE n. 2385/91.

Tuttavia, qualora nel corso di detto periodo triennale il produttore cedente trasferisca ad altro produttore membro dell'associazione la propria azienda e l'insieme dei diritti restanti, le condizioni di cui sopra non si applicano.

Il mancato rispetto di una sola delle predette condizioni comporta il recupero da parte dell'A.I.M.A. del 10% dei diritti ceduti che verranno riversati nella riserva nazionale, fatte salve le cessioni effettuate fino alla campagna 1999 che comportano il ritiro del 15% dei diritti ceduti.

Il numero minimo dei diritti al premio che può formare oggetto di un trasferimento parziale senza trasferimento dell'azienda o di cessione temporanea è fissato a:

10 per i produttori che detengano almeno 100 diritti;

5 per i produttori che detengano da 20 a 99 diritti al premio.

Per i produttori che detengano meno di 20 diritti non è previsto alcun numero minimo.

I trasferimenti dei diritti al premio, come pure le cessioni temporanee, non possono diventare effettivi prima della notifica congiunta all'A.I.M.A. da parte del produttore che trasferisce e di colui che riceve i diritti al premio.

La notifica deve pervenire entro il 30 novembre che precede la presentazione della domanda di premio, redatta su apposito modello prestampato dall'A.I.M.A. e deve essere compilata correttamente, in caso contrario il trasferimento non sarà riconosciuto valido. L'A.I.M.A. può accettare solo le domande redatte su moduli conformi e relativi alla campagna corrente.

I produttori che utilizzino per le loro attività di allevamento esclusivamente superfici pubbliche e che decidano di trasferire tutti i loro diritti ad altri, sono assimilati al produttore che vende o trasferisce la propria azienda.

L'A.I.M.A., nelle situazioni prese in considerazione, determina il nuovo limite massimo individuale e comu-

nica agli interessati il numero dei loro diritti al premio entro i sessanta giorni successivi al termine ultimo di presentazione delle notifiche.

Nella gestione della riserva nazionale si terrà conto di eventuali casi particolari stabiliti all'art. 12 del regolamento CEE n. 3567/92.

9. Controlli.

L'A.I.M.A. provvede ad effettuare un preliminare controllo amministrativo delle domande pervenute al fine di verificare:

per quelle presentate dalle associazioni dei produttori e/o cooperative, il criterio di ripartizione del capitale ovi-caprino tra i soci;

la corrispondenza del numero di capi per i quali è stato richiesto il premio con il limite individuale in possesso del richiedente;

la registrazione aziendale presso le A.S.L.

Entro cento giorni a decorrere dal termine ultimo di presentazione delle domande previsto al punto 1 ivi compreso l'ultimo giorno, gli organismi regionali di controllo sono tenuti ad eseguire sopralluoghi in azienda, al fine di accertare la situazione reale dell'azienda e dell'allevamento, nonché la presenza e la corretta compilazione del registro aziendale.

L'A.I.M.A. può, nelle zone a rischio, autorizzare i controllori a contrassegnare la regione frontale degli animali controllati, mediante l'utilizzo di vernici atossiche corrispondenti ai requisiti di legge. Comunque i controllori, in caso di ragionevoli dubbi circa la proprietà degli animali possono autonomamente fare ricorso a tale procedura.

Gli accertamenti in loco si effettuano senza preavviso nei confronti delle aziende richiedenti i premi nella misura di almeno il 10%.

Qualora, ad una prima fase di controllo risulti difficoltoso il reperimento dell'azienda, il controllore si avvarrà del disposto dell'art. 6, paragrafo 5, del regolamento CEE n. 3887/92, e cioè darà preavviso non superiore a 48 ore al titolare dell'azienda tramite telegramma.

I controlli sono espletati sulla base di una preventiva analisi dei rischi tenuto conto delle innovazioni apportate al regolamento CEE n. 3887/92 con il regolamento CE n. 1678/98, ed in particolare:

- a) dell'ammontare dei premi;
- b) del numero degli animali per i quali i premi sono richiesti:
 - c) delle dimensioni delle aziende;
- d) dell'esperienza acquisita nel corso dei controlli svolti negli anni precedenti;
- e) di ogni altro elemento che possa dare luogo a discordanze con quanto dichiarato in domanda.

Sono ammessi controlli al di fuori del periodo di detenzione obbligatoria del bestiame solo nel caso in cui siano disponibili i registri di cui all'art. 4 della direttiva CEE n. 92/102 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 317/1996.

La percentuale dei controlli da svolgere, soltanto in casi eccezionali e debitamente motivati attraverso

comunicazione ufficiale da inviare all'A.I.M.A., oltre il periodo di detenzione del bestiame, non può superare comunque il 50% di quella prescritta.

Di ogni sopralluogo deve essere redatto un dettagliato verbale sul modello prestampato e distribuito dall'A.I.M.A.

Nel verbale dovrà essere chiaramente indicato il nome e cognome del controllore, nonché data e ora del controllo stesso.

L'effettuazione del controllo non esime i produttori dai rispetto dell'obbligo della osservanza del periodo di detenzione prescritto.

Il produttore o chi ne fa le veci può avvalersi della facoltà, prescritta all'art. 12 del regolamento n. 3887/92, di indicare nel verbale le proprie osservazioni nell'apposito spazio del verbale, si rammenta che detto spazio è riservato esclusivamente alle annotazioni del produttore.

Il verbale deve essere redatto in quadruplice copia: una copia deve essere rilasciata obbligatoriamente al-l'azienda visitata; una copia la trattiene l'organismo di controllo; una copia deve essere trasmessa alla A.S.L. territorialmente competente; l'originale deve essere inviato all'A.I.M.A. entro i termini da essa fissati.

Qualora nel corso del periodo di detenzione, gli animali vengono spostati dal luogo indicato in domanda, i produttori sono tenuti a darne tempestiva comunicazione: all'A.I.M.A. - Divisione XIV carni, via Palestro n. 81 - 00185 Roma; all'organismo regionale di controllo; alla A.S.L. competente per territorio.

Dette comunicazioni debbono comunque essere effettuate entro i dieci giorni lavorativi precedenti allo spostamento, tramite telegramma e devono indicare in modo completo il luogo dove gli animali verranno spostati. Comunicazioni effettuate in maniera difforme da quanto prescritto sia come tempi, luoghi e forme non saranno ritenute valide.

10. Diminuzione numero animali.

Qualora, nel corso del periodo minimo di detenzione, il numero degli animali per i quali è stato richiesto il premio sia diminuito per cause di forza maggiore o per circostanze naturali nella vita del gregge, secondo le indicazioni contenute all'art. 11 del regolamento CEE n. 3887/92, il richiedente è tenuto a informarne per iscritto l'A.I.M.A. entro dieci giorni dalla data in cui l'evento si è verificato, motivando la causa che gli impedisce di rispettare gli impegni. La stessa informazione va inviata anche agli organismi regionali di controllo e alla A.S.L. competente per territorio.

Gli allevatori che rilevano delle inesattezze inserite nella propria domanda non imputabile a dolo o colpa grave possono comunicare dette inesattezze, entro dieci giorni lavorativi successivi al loro riscontro, all'A.I.M.A. ed all'organismo di controllo a condizione che non abbia ricevuto preventivamente comunicazione di controlli sul posto oppure segnalazioni circa le irregolarità di cui trattasi.

Queste ultime comunicazioni non possono modificare la sostanza di quanto richiesto a premio, ma possono dar luogo alla non applicazione delle sanzioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente derivanti dalle inesattezze di cui trattasi.

11. Provvedimenti sanzionatori.

L'A.I.M.A. effettua gli accertamenti necessari per i provvedimenti da adottare a norma delle disposizioni di cui all'art. 10 del regolamento CEE n. 3887/92.

Qualora, nel corso dei sopralluoghi in azienda, si accerti che il numero degli animali presenti risulti inferiore rispetto a quanto dichiarato in domanda senza che si sia provveduto ad effettuare le dovute comunicazioni alle autorità competenti, si provvede di ufficio:

A) nel caso di domande riguardanti al massimo venti animali l'importo unitario dell'aiuto è diminuito:

della percentuale corrispondente all'eccedenza constatata, se essa è inferiore o uguale a due animali;

della percentuale doppia corrispondente all'eccedenza constatata, se essa è superiore a due e inferiore o uguale a quattro animali.

Se l'eccedenza è superiore a quattro animali non è concesso alcun aiuto.

B) negli altri casi:

della percentuale corrispondente all'eccedenza constatata se essa è inferiore o uguale al 5%;

della percentuale doppia corrispondente all'eccedenza constatata se essa è superiore al 5% e inferiore o uguale al 20%.

Qualora l'eccedenza constatata superi il 20% non è concesso nessun aiuto.

Le percentuali di cui alla lettera A) sono calcolate in base al numero di capi richiesti, mentre quelle di cui alla lettera B) sulla base del numero di capi determinati.

In caso di dichiarazioni non aderenti alla realtà formulate per negligenza grave o deliberatamente, il produttore è escluso dal beneficio dei premi rispettivamente per l'anno civile considerato e nella seconda ipotesi anche per l'anno civile successivo.

Inoltre, qualora un controllo in azienda non possa essere effettuato per motivazioni imputabili al titolare della domanda di premio, e comunque tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 6, paragrafo 5, del regolamento CEE n. 3887/92, la domanda stessa viene respinta, mentre per eventuali ritardi di presentazione delle domande di premio rispetto ai termini ultimi prescritti, l'A.I.M.A. provvede ad applicare una riduzione cumulativa degli importi di aiuto pari all'1% per ogni giorno feriale di ritardo, fatte salve, in entrambi i casi, le eventuali cause di forza maggiore.

In caso di ritardo superiore ai venticinque giorni di calendario, le domande di premio non possono essere accolte.

Gli organismi regionali di controllo trasmettono all'A.I.M.A. ed a questo Ministero entro il 31 dicembre una relazione sulle eventuali cause di forza maggiore o circostanze naturali che hanno comportato una riduzione del numero di capi rispetto a quello per i quali è stato richiesto il premio.

12. Comunicazioni.

L'A.I.M.A. provvederà ad effettuare le comunicazioni prescritte all'art. 5, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 3567/92 ed all'art. 2 del regolamento CEE n. 2700/93 entro i termini stabiliti, informandone anche questo Ministero.

13. Liquidazione dei premi.

L'A.I.M.A. sulla base delle domande ricevute e dei verbali di accertamento pervenuti da parte degli «Orga-

nismi regionali di controllo» provvede ad effettuare, previa comunicazione da parte di questo Ministero degli importi unitari dei premi, i versamenti degli aiuti comunitari improrogabilmente entro il 15 ottobre.

Il Ministro: DE CASTRO

Registrata alla Corte dei conti il 16 settembre 1999 Registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 260

99A8268

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 10 settembre 1999 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Leonardo Lembo, console onorario della Repubblica di Guinea a Napoli.

In data 20 settembre 1999 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Vjekoslav Tomasic, console generale della Repubblica di Croazia a Trieste.

99A8287

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 5 ottobre 1999

Dollaro USA	1,0686
Yen giapponese	113,98
Dracma greca	328,55
Corona danese	7,4325
Corona svedese	8,6855
Sterlina	0,64560
Corona norvegese	8,2325
Corona ceca	36,657

Lira cipriota	0,57897
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	57,78
Zloty polacco	4,3592
Tallero sloveno	96,7652
Franco svizzero	1,5932
Dollaro canadese	1,5678
Dollaro australiano	1,6053
Dollaro neozelandese	2,0405
Rand sudafricano	6,3849

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è 1936,27.

99A8396

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

Comunicato di rettifica relativo all'avviso di vacanza di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia presso la facoltà di economia dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti da coprire mediante trasferimento.

L'avviso di vacanza di posti suindicato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 188 del 12 agosto 1999, è rettificato, nel senso che, dove è scritto: «un posto per il settore scientifico-disciplinare S01A - Statistica», deve intendersi aggiunto il seguente periodo: «... corso di laurea in economia ambientale».

99A8315

DOMENICO CORTESANI, direttore

Francesco Nocita, redattore Alfonso Andriani, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

1 0 6 0 6

MODALITÀ PER LA VENDITA

- La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
 - presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
 - presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1º gennaio e termine al 31 dicembre 1999 i semestrali dal 1º gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1º luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: - annuale	L. L.	508.000 289.000	Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie spe- ciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali: - annuale	L.	106.000
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: - annuale - semestrale	L. L.	416.000 231.000	- semestrale	L. L. L.	68.000 267.000 145.000
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi: - annuale	L. L.	115.500 69.000	Tipo F - Completo. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale: - annuale	L.	107.000	- annuale	L. L.	1.097.000 593.000
- semestrale Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	L.	70.000	generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali		
- annuale	L. L.	273.000 150.000	(escluso il tipo A2): - annuale - semestrale	L. L.	982.000 520.000
riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico p	per ma	aterie 1999.	amento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si	L.	
Prezzo di vendita di un fascicolo separato della serie generale Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione					1.500 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»					2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo <i>indici mensili</i> , ogni 16 pagine o frazione					1.500 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione				L. L.	1.500
Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»					
Abbonamento annuale					162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazion	ie			L.	1.500
Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»					
Abbonamento annuale Prezzo di vendita di un fascicolo separato					105.000 8.000
Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)					
Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)					1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale					1.500 4.000
N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30	,				
PARTE SECONDA - INSERZIONI					
Abbonamento semestrale				L. L. L.	474.000 283.000 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

 Vendita pubblicazioni

06 85082150/85082276

 Numero verde 167-864035

